

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 2 dicembre 2021

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2^a **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)

4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 10 novembre 2021, n. 202.

Ratifica ed esecuzione degli emendamenti allo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, adottati a Kampala il 10 e l'11 giugno 2010. (21G00204)..... Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'interno

DECRETO 16 novembre 2021.

Concessione di contributi per 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a favore degli enti locali strutturalmente deficitari, in stato di predissesto o dissesto finanziario, proprietari di rifugi per cani randagi le cui strutture non siano conformi alle normative, per il finanziamento di interventi per la messa a norma o per la progettazione e costruzione di nuovi rifugi. (21A07067) . Pag. 15

DECRETO 24 novembre 2021.

Modifiche all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2015, concernente l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi. (21A07025) Pag. 16

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile


DECRETO 22 ottobre 2021.

Trasferimento di risorse per erogare, nell'anno 2021, buoni viaggio per persone disabili o in condizioni di bisogno. (21A07024) Pag. 24


Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 24 novembre 2021.

Conferma dell'incarico al Consorzio Zampone e Cotechino Modena IGP a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per le IGP «Zampone Modena» e «Cotechino Modena». (21A07036). Pag. 30



Ministero dello sviluppo economico	ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
<p>DECRETO 19 novembre 2021.</p> <p>Sostituzione del commissario liquidatore della «Aktiva - società cooperativa in liquidazione», in Napoli. (21A07037). <i>Pag.</i> 32</p>	<p style="text-align: center;">Agenzia italiana del farmaco</p> <p>Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Triaxis» e «Triaxis Polio» (21A07026). <i>Pag.</i> 37</p>
<p>DECRETO 19 novembre 2021.</p> <p>Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa fra pescatori "Rampin Rainieri" società cooperativa», in Venezia e nomina del commissario liquidatore. (21A07038). <i>Pag.</i> 32</p>	<p>Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano (21A07027). <i>Pag.</i> 37</p> <p>Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Albumina umana Grifols» (21A07028) <i>Pag.</i> 38</p>
<p>DECRETO 19 novembre 2021.</p> <p>Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa sociale Il sentiero - onlus», in Reggio Calabria e nomina del commissario liquidatore. (21A07039). <i>Pag.</i> 33</p>	<p>Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Serevent» (21A07029). <i>Pag.</i> 39</p> <p>Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Berinert» (21A07030). <i>Pag.</i> 39</p>
<p>DECRETO 22 novembre 2021.</p> <p>Liquidazione coatta amministrativa della «Cantina sociale Ogliastro società cooperativa agricola», in Tortoli e nomina del commissario liquidatore. (21A07040). <i>Pag.</i> 34</p>	<p>Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Flixotide» (21A07031) <i>Pag.</i> 39</p> <p>Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tizagelan» (21A07032) <i>Pag.</i> 40</p>
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ	<p>Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Glibomet» (21A07033) <i>Pag.</i> 41</p> <p>Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zofran» (21A07034) <i>Pag.</i> 41</p>
Agenzia italiana del farmaco	<p>Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nebivololo Tecnigen» (21A07035). <i>Pag.</i> 42</p>
<p>DETERMINA 24 novembre 2021.</p> <p>Modifica dell'allegato alla determina n. 8 del 22 ottobre 2021, contenente l'elenco dei medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio risulta decaduta ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni. (Determina n. 9/2021). (21A07068). <i>Pag.</i> 35</p>	Ministero della giustizia
	<p>Elenco dei notai dispensandi per limiti di età - primo quadrimestre 2022 (21A07089). <i>Pag.</i> 43</p>



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGI 10 novembre 2021, n. 202.

Ratifica ed esecuzione degli emendamenti allo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, adottati a Kampala il 10 e l'11 giugno 2010.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare gli emendamenti allo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale adottato a Roma il 17 luglio 1998 e ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, adottati a Kampala il 10 e l'11 giugno 2010, di seguito denominati «emendamenti».

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data agli emendamenti, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 121 dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.


La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 novembre 2021

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, il Guardasigilli: CARTABIA



(XVIII.10)

UNITED NATIONS  NATIONS UNIES

POSTAL ADDRESS—ADRESSE POSTALE: UNITED NATIONS, N.Y. 10017
CABLE ADDRESS—ADRESSE TELEGRAPHIQUE: UNATIONS NEWYORK

Référence : C.N.533.2010.TREATIES-6 (Notification dépositaire)

STATUT DE ROME DE LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE
ROME, 17 JUILLET 1998

AMENDEMENT DU STATUT DE ROME DE LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE
KAMPALA, 10 JUIN 2010

ADOPTION DE L'AMENDEMENT À L'ARTICLE 8

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, agissant en sa qualité de dépositaire, communique :

Le 10 juin 2010, à la Conférence de révision du Statut de Rome qui s'est tenue à Kampala, en Ouganda, du 31 mai au 11 juin 2010, les Parties ont adopté, conformément au paragraphe 3 de l'article 121 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, un amendement à l'article 8 du Statut par la résolution RC/Res.5.


Conformément au paragraphe 5 de l'article 121, « [u]n amendement aux articles 5, 6, 7 et 8 du présent Statut entre en vigueur à l'égard des États Parties qui l'ont accepté un an après le dépôt de leurs instruments de ratification ou d'acceptation ».

On trouvera ci-joint une copie du texte de l'amendement à l'article 8 en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe.

Le 29 novembre 2010



Attention : Les Services des traités des Ministères des affaires étrangères et des organisations internationales concernés. Les notifications dépositaires sont publiées uniquement en format électronique. Les notifications dépositaires sont mises à la disposition des missions permanentes auprès des Nations Unies sur le site Internet de la Collection des traités des Nations Unies à l'adresse <http://treaties.un.org>, sous la rubrique "Notifications dépositaires (CNs)". En outre, les missions permanentes et toute autre personne intéressée peuvent s'abonner pour recevoir les notifications dépositaires par email à travers le "Service automatisé d'abonnement aux CN", qui est également disponible à l'adresse <http://treaties.un.org>.




Amendment to article 8

Add to article 8, paragraph 2 (c), the following:

“(xiii) Employing poison or poisoned weapons;

(xiv) Employing asphyxiating, poisonous or other gases, and all analogous liquids, materials or devices;

(xv) Employing bullets which expand or flatten easily in the human body, such as bullets with a hard envelope which does not entirely cover the core or is pierced with incisions.”




I hereby certify that the foregoing text is a true copy of the Amendment to article 8 of the Rome Statute of the International Criminal Court, adopted on 10 June 2010, at the 12th plenary meeting of the Review Conference of the Rome Statute of the International Criminal Court, which was held in Kampala, Uganda, from 31 May to 11 June 2010.

Je certifie que le texte qui precede est une copie conforme de l'Amendement a l'article 8 du Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, adopte le 10 juin 2010 à la douzieme seance pleniére de la Conférence de révision du Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, tenue a Kampala, en Ouganda, du 31 mai au 11 juin 2010.

For the Secretary-General,
Assistant Secretary-General
in charge of the Office of Legal Affairs

Pour le Secrétaire général,
Le Sous-Secrétaire général
chargé du Bureau des affaires juridiques



Stephen Mathias

United Nations, New York
29 November 2010

Organisation des Nations Unies
New York, le 29 novembre 2010



(XVIII.10)

UNITED NATIONS  **NATIONS UNIES**POSTAL ADDRESS—ADRESSE POSTALE: UNITED NATIONS, N.Y. 10017
CABLE ADDRESS—ADRESSE TELEGRAPHIQUE: UNATIONS NEWYORK

Reference: C.N.651.2010.TREATIES-8 (Depositary Notification)

ROME STATUTE OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT
ROME, 17 JULY 1998**AMENDMENTS TO THE ROME STATUTE OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT**
KAMPALA, 11 JUNE 2010**ADOPTION OF AMENDMENTS ON THE CRIME OF AGGRESSION**

The Secretary-General of the United Nations, acting in his capacity as depositary, communicates the following:

On 11 June 2010, at the Review Conference of the Rome Statute, held in Kampala, Uganda, from 31 May to 11 June 2010, the Parties adopted, in accordance with article 121, paragraph 3, of the Rome Statute of the International Criminal Court, amendments on the crime of aggression to the Rome Statute by Resolution RC/Res.6.

In accordance with article 123, paragraph 3, of the Rome Statute, the provisions of article 121, paragraphs 3 to 7, apply to the adoption and entry into force of any amendments to the Statute considered at the Review Conference.

Article 121, paragraphs 3, 4, 5, 6 and 7 provide as follows:

"3. The adoption of an amendment at a meeting of the Assembly of States Parties or at a Review Conference on which consensus cannot be reached shall require a two-thirds majority of States Parties.

"4. Except as provided in paragraph 5, an amendment shall enter into force for all States Parties one year after instruments of ratification or acceptance have been deposited with the Secretary-General of the United Nations by seven-eighths of them.

"5. Any amendment to articles 5, 6, 7 and 8 of this Statute shall enter into force for those States Parties which have accepted the amendment one year after the deposit of their instruments of ratification or acceptance. In respect of a State Party which has not accepted the amendment, the Court shall not exercise its jurisdiction regarding a crime covered by the amendment when committed by that State Party's nationals or on its territory.

Attention: Treaty Services of Ministries of Foreign Affairs and of international organizations concerned. Depositary notifications are issued in electronic format only. Depositary notifications are made available to the Permanent Missions to the United Nations in the United Nations Treaty Collection on the Internet at <http://treaties.un.org>, under "Depositary Notifications (CNs)". In addition, the Permanent Missions, as well as other interested individuals, can subscribe to receive depositary notifications by e-mail through the Treaty Section's "Automated Subscription Services", which is also available at <http://treaties.un.org>.



"6. If an amendment has been accepted by seven-eighths of States Parties in accordance with paragraph 4, any State Party which has not accepted the amendment may withdraw from this Statute with immediate effect, notwithstanding article 127, paragraph 1, but subject to article 127, paragraph 2, by giving notice no later than one year after the entry into force of such amendment.

"7. The Secretary-General of the United Nations shall circulate to all States Parties any amendment adopted at a meeting of the Assembly of States Parties or at a Review Conference."

In operative paragraph 1 of resolution RC/Res.6, the Review Conference adopted, in accordance with article 5, paragraph 2, of the Rome Statute of the International Criminal Court, the amendments to the Statute contained in annex 1 to the resolution, "which are subject to ratification or acceptance and shall enter into force in accordance with article 121, paragraph 5".

A copy of the text of the amendments on the crime of aggression in the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish languages is transmitted herewith.

29 November 2010



Attention: Treaty Services of Ministries of Foreign Affairs and of international organizations concerned. Depository notifications are issued in electronic format only. Depository notifications are made available to the Permanent Missions to the United Nations in the United Nations Treaty Collection on the Internet at <http://treaties.un.org>, under "Depository Notifications (CNs)". In addition, the Permanent Missions, as well as other interested individuals, can subscribe to receive depository notifications by e-mail through the Treaty Section's "Automated Subscription Services", which is also available at <http://treaties.un.org>.



Amendments to the Rome Statute of the International Criminal Court on the Crime of Aggression


1. *Article 5, paragraph 2, of the Statute is deleted.*
2. *The following text is inserted after article 8 of the Statute:*

Article 8 bis **Crime of aggression**

1. For the purpose of this Statute, “crime of aggression” means the planning, preparation, initiation or execution, by a person in a position effectively to exercise control over or to direct the political or military action of a State, of an act of aggression which, by its character, gravity and scale, constitutes a manifest violation of the Charter of the United Nations.

2. For the purpose of paragraph 1, “act of aggression” means the use of armed force by a State against the sovereignty, territorial integrity or political independence of another State, or in any other manner inconsistent with the Charter of the United Nations. Any of the following acts, regardless of a declaration of war, shall, in accordance with United Nations General Assembly resolution 3314 (XXIX) of 14 December 1974, qualify as an act of aggression:

- a) The invasion or attack by the armed forces of a State of the territory of another State, or any military occupation, however temporary, resulting from such invasion or attack, or any annexation by the use of force of the territory of another State or part thereof;
- b) Bombardment by the armed forces of a State against the territory of another State or the use of any weapons by a State against the territory of another State;
- c) The blockade of the ports or coasts of a State by the armed forces of another State;
- d) An attack by the armed forces of a State on the land, sea or air forces, or marine and air fleets of another State;
- e) The use of armed forces of one State which are within the territory of another State with the agreement of the receiving State, in contravention of the conditions provided for in the agreement or any extension of their presence in such territory beyond the termination of the agreement;
- f) The action of a State in allowing its territory, which it has placed at the disposal of another State, to be used by that other State for perpetrating an act of aggression against a third State;
- g) The sending by or on behalf of a State of armed bands, groups, irregulars or mercenaries, which carry out acts of armed force against another State of such gravity as to amount to the acts listed above, or its substantial involvement therein.




3. *The following text is inserted after article 15 of the Statute:*

Article 15 bis

**Exercise of jurisdiction over the crime of aggression
(State referral, *proprio motu*)**

1. The Court may exercise jurisdiction over the crime of aggression in accordance with article 13, paragraphs (a) and (c), subject to the provisions of this article.
2. The Court may exercise jurisdiction only with respect to crimes of aggression committed one year after the ratification or acceptance of the amendments by thirty States Parties.
3. The Court shall exercise jurisdiction over the crime of aggression in accordance with this article, subject to a decision to be taken after 1 January 2017 by the same majority of States Parties as is required for the adoption of an amendment to the Statute.
4. The Court may, in accordance with article 12, exercise jurisdiction over a crime of aggression, arising from an act of aggression committed by a State Party, unless that State Party has previously declared that it does not accept such jurisdiction by lodging a declaration with the Registrar. The withdrawal of such a declaration may be effected at any time and shall be considered by the State Party within three years.
5. In respect of a State that is not a party to this Statute, the Court shall not exercise its jurisdiction over the crime of aggression when committed by that State's nationals or on its territory.
6. Where the Prosecutor concludes that there is a reasonable basis to proceed with an investigation in respect of a crime of aggression, he or she shall first ascertain whether the Security Council has made a determination of an act of aggression committed by the State concerned. The Prosecutor shall notify the Secretary-General of the United Nations of the situation before the Court, including any relevant information and documents.
7. Where the Security Council has made such a determination, the Prosecutor may proceed with the investigation in respect of a crime of aggression.
8. Where no such determination is made within six months after the date of notification, the Prosecutor may proceed with the investigation in respect of a crime of aggression, provided that the Pre-Trial Division has authorized the commencement of the investigation in respect of a crime of aggression in accordance with the procedure contained in article 15, and the Security Council has not decided otherwise in accordance with article 16.
9. A determination of an act of aggression by an organ outside the Court shall be without prejudice to the Court's own findings under this Statute.
10. This article is without prejudice to the provisions relating to the exercise of jurisdiction with respect to other crimes referred to in article 5.



4. *The following text is inserted after article 15 bis of the Statute:*

Article 15 ter

**Exercise of jurisdiction over the crime of aggression
(Security Council referral)**

1. The Court may exercise jurisdiction over the crime of aggression in accordance with article 13, paragraph (b), subject to the provisions of this article.
2. The Court may exercise jurisdiction only with respect to crimes of aggression committed one year after the ratification or acceptance of the amendments by thirty States Parties.
3. The Court shall exercise jurisdiction over the crime of aggression in accordance with this article, subject to a decision to be taken after 1 January 2017 by the same majority of States Parties as is required for the adoption of an amendment to the Statute.
4. A determination of an act of aggression by an organ outside the Court shall be without prejudice to the Court's own findings under this Statute.
5. This article is without prejudice to the provisions relating to the exercise of jurisdiction with respect to other crimes referred to in article 5.

5. *The following text is inserted after article 25, paragraph 3, of the Statute:*


3 bis. In respect of the crime of aggression, the provisions of this article shall apply only to persons in a position effectively to exercise control over or to direct the political or military action of a State.

6. *The first sentence of article 9, paragraph 1, of the Statute is replaced by the following sentence:*

1. Elements of Crimes shall assist the Court in the interpretation and application of articles 6, 7, 8 and 8 *bis*.

7. *The chapeau of article 20, paragraph 3, of the Statute is replaced by the following paragraph; the rest of the paragraph remains unchanged:*

3. No person who has been tried by another court for conduct also proscribed under article 6, 7, 8 or 8 *bis* shall be tried by the Court with respect to the same conduct unless the proceedings in the other court:



I hereby certify that the foregoing text is a true copy of the Amendments on the crime of aggression to the Rome Statute of the International Criminal Court, adopted on 11 June 2010, at the 13th plenary meeting of the Review Conference of the Rome Statute of the International Criminal Court, which was held in Kampala, Uganda, from 31 May to 11 June 2010.

Je certifie que le texte qui precede est une copie conforme des Amendements sur le crime d'agression du Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, adoptés le 11 juin 2010 à la treizieme séance plénière de la Conference de révision du Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, tenue à Kampala, en Ouganda, du 31 mai au 11 juin 2010.

For the Secretary-General,
Assistant-Secretary-General
in charge of the Office of Legal Affairs

Pour le Secrétaire général,
Le Sous-Secrétaire général
chargé du Bureau des affaires juridiques



Stephen Mathias

United Nations, New York
29 November 2010

Organisation des Nations Unies
New York, le 29 novembre 2010




TRADUZIONE NON UFFICIALE

Emendamento all'articolo 8

I seguenti punti sono aggiunti al paragrafo 2 lettera e) dell'articolo 8:

- «xiii) utilizzare veleno o armi velenose;
- xiv) utilizzare gas asfissianti, gas tossici o gas simili nonché tutti i liquidi, le materie o i procedimenti analoghi;
- xv) utilizzare proiettili che si espandono o si appiattiscono facilmente all'interno del corpo umano, quali i proiettili con l'involucro duro che non ricopre interamente la parte centrale o quelli perforati ad intaglio».



Emendamenti allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale relativi al crimine di aggressione

1. Il paragrafo 2 dell'articolo 5 è cancellato.


2. Il testo che segue è inserito dopo l'articolo 8:

Art. 8 bis Crimine di aggressione

1. Ai fini del presente Statuto, «per crimine di aggressione» s'intende la pianificazione, la preparazione, l'inizio o l'esecuzione, da parte di una persona in grado di esercitare effettivamente il controllo o di dirigere l'azione politica o militare di uno Stato, di un atto di aggressione che per carattere, gravità e portata costituisce una manifesta violazione della Carta delle Nazioni Unite.

2. Ai fini del paragrafo 1, «per atto di aggressione» s'intende l'uso della forza armata da parte di uno Stato contro la sovranità, l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di un altro Stato, o in qualunque altro modo contrario alla Carta delle Nazioni Unite. Independentemente dall'esistenza di una dichiarazione di guerra, in conformità alla risoluzione 3314 (XXIX) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 14 dicembre 1974, i seguenti atti sono atti di aggressione:

- a) l'invasione o l'attacco da parte di forze armate di uno Stato del territorio di un altro Stato o qualunque occupazione militare, anche temporanea, che risulti da detta invasione o attacco o qualunque annessione, mediante l'uso della forza, del territorio di un altro Stato o di parte dello stesso;
- b) il bombardamento da parte delle forze armate di uno Stato contro il territorio di un altro Stato, o l'impiego di qualsiasi altra arma da parte di uno Stato contro il territorio di un altro Stato;
- c) il blocco dei porti o delle coste di uno Stato da parte delle forze armate di un altro Stato;
- d) l'attacco da parte delle forze armate di uno Stato contro le forze armate terrestri, navali o aeree di un altro Stato o contro la sua flotta mercantile o aerea;
- e) l'utilizzo delle forze armate di uno Stato, che si trovano nel territorio di un altro Stato con l'accordo dello Stato ricevente, in violazione delle condizioni stabilite nell'accordo, o qualunque prolungamento della loro presenza in detto territorio dopo il termine dell'accordo;
- f) l'azione di uno Stato che permette che il suo territorio, che ha messo a disposizione di un altro Stato, sia utilizzato da questo altro Stato per perpetrare un atto di aggressione contro un terzo Stato;



- g) l'invio da parte di uno Stato, o in suo nome, di bande, gruppi, forze irregolari o mercenari armati che compiono atti di forza armata contro un altro Stato di tale gravità che siano equiparabili agli atti sopra citati o la sua sostanziale partecipazione in detti atti.

3. Il testo che segue è inserito dopo l'articolo 15:

Art. 15 bis Esercizio del potere giurisdizionale in relazione al crimine di aggressione
(Segnalazione da parte di uno Stato, *proprio motu*)

1. La Corte può esercitare il proprio potere giurisdizionale sul crimine di aggressione conformemente ai paragrafi a) e c) dell'articolo 13, ferme restando le seguenti disposizioni.

2. La Corte può esercitare il proprio potere giurisdizionale esclusivamente sui crimini di aggressione commessi un anno dopo la ratifica o l'accettazione degli emendamenti da parte di 30 Stati parte.

3. La Corte esercita il proprio potere giurisdizionale sul crimine di aggressione conformemente al presente articolo, con riserva di una decisione che sarà adottata dopo il 1° gennaio 2017 dalla stessa maggioranza degli Stati parte richiesta per l'adozione di un emendamento allo Statuto.

4. La Corte può, in conformità all'articolo 12, esercitare il proprio potere giurisdizionale su un crimine di aggressione risultante da un atto di aggressione commesso da uno Stato parte, salvo il caso in cui tale Stato parte abbia in precedenza dichiarato di non accettare un simile potere giurisdizionale depositando un'apposita dichiarazione presso il Cancelliere. Il ritiro di tale dichiarazione può essere effettuato in qualsiasi momento e viene valutato dallo Stato parte entro una scadenza di tre anni.

5. Con riferimento a uno Stato non parte del presente Statuto, la Corte non esercita il proprio potere giurisdizionale su un crimine di aggressione quando quest'ultimo è commesso da cittadini di tale Stato o sul suo territorio.

6. Se il Procuratore conclude che v'è un ragionevole fondamento per avviare un'indagine su un crimine di aggressione, verifica in primo luogo se il Consiglio di sicurezza ha constatato l'esistenza di un atto di aggressione commesso dallo Stato in causa. Il Procuratore notifica al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite la situazione portata dinanzi alla Corte, aggiungendo ogni informazione e documento utili.

7. Quando il Consiglio di sicurezza ha constatato un atto di aggressione, il Procuratore può avviare un'indagine su tale crimine.

8. Nel caso in cui una simile constatazione non venga effettuata entro sei mesi dalla data della notifica, il Procuratore può avviare un'indagine per crimine di aggressione, a condizione che la Sezione preliminare abbia autorizzato l'apertura di un'indagine per crimine di aggressione secondo la procedura fissata dall'articolo 15 e che il Consiglio di sicurezza non abbia deciso diversamente conformemente all'articolo 16.



9. La constatazione di un atto di aggressione da parte di un organo esterno alla Corte non pregiudica le constatazioni che la Corte effettua in virtù del presente Statuto.

10. Il presente articolo non pregiudica le disposizioni relative all'esercizio del potere giurisdizionale in relazione agli altri crimini elencati all'articolo 5.

4. Il testo che segue è inserito dopo l'articolo 15 bis dello Statuto:

Art. 15 ter Esercizio del potere giurisdizionale in relazione al crimine di aggressione
(Segnalazione da parte del Consiglio di sicurezza)

1. La Corte può esercitare il proprio potere giurisdizionale sul crimine di aggressione conformemente al paragrafo b) dell'articolo 13, ferme restando le seguenti disposizioni.

2. La Corte può esercitare il proprio potere giurisdizionale esclusivamente sui crimini di aggressione commessi un anno dopo la ratifica o l'accettazione degli emendamenti da parte di 30 Stati parte.

3. La Corte esercita il proprio potere giurisdizionale sul crimine di aggressione conformemente al presente articolo, con riserva di una decisione che sarà adottata dopo il 1° gennaio 2017 dalla stessa maggioranza degli Stati parte richiesta per l'adozione di un emendamento allo Statuto.

4. La constatazione di un atto di aggressione da parte di un organo esterno alla Corte non pregiudica le constatazioni che la Corte effettua in virtù del presente Statuto.


5. Il presente articolo non pregiudica le disposizioni relative all'esercizio del potere giurisdizionale in relazione agli altri crimini elencati all'articolo 5.

5. Il testo che segue è inserito dopo il paragrafo 3 dell'articolo 25:

3 bis. Con riferimento al crimine di aggressione, le disposizioni del presente articolo trovano applicazione solo per le persone in grado di esercitare effettivamente il controllo o di dirigere l'azione politica o militare di uno Stato.

6. La prima frase del paragrafo 1 dell'articolo 9 è sostituita dalla frase seguente:

1. Gli elementi dei crimini sono di ausilio per la Corte nell'interpretazione e nell'applicazione degli articoli 6, 7, 8 e 8 bis.



LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 667):

Presentato dal Sen. Alberto AIROLA e altri il 17 luglio 2018.

Assegnato alla 3ª Commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, l'8 novembre 2018, con i pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali), 2ª (Giustizia) e 5ª (Bilancio).

Esaminato dalla 3ª Commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 5 dicembre 2018; il 5 marzo 2019; il 5 novembre 2019.

Esaminato in Aula e approvato l'8 gennaio 2020.

Camera dei deputati (atto n. 2332):

Assegnato alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 14 gennaio 2020, con i pareri delle commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), IV (Difesa) e V (Bilancio).

Esaminato dalla III Commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 23 settembre 2020; il 12 novembre 2020; il 2 marzo 2021.

Esaminato in Aula il 25 ottobre 2021 e approvato definitivamente il 4 novembre 2021.

21G00204

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 16 novembre 2021.

Concessione di contributi per 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a favore degli enti locali strutturalmente deficitari, in stato di predissesto o dissesto finanziario, proprietari di rifugi per cani randagi le cui strutture non siano conformi alle normative, per il finanziamento di interventi per la messa a norma o per la progettazione e costruzione di nuovi rifugi.

IL DIRETTORE CENTRALE
DELLA FINANZA LOCALE

Visto l'art. 1, comma 778, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, in favore degli enti locali strutturalmente deficitari, in stato di predissesto o in stato di dissesto finanziario ai sensi degli articoli 242, 243-bis e 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, proprietari di rifugi per cani randagi le cui strutture non siano conformi alle normative edilizie o sanitario-amministrative alla data di entrata in vigore della suddetta legge;

Considerato che le predette risorse, ai sensi del comma 779 del sopracitato art. 1, della legge n. 178/2020, sono destinate al finanziamento di interventi per la messa a norma dei rifugi di cui al citato comma 778 o alla progettazione e costruzione di nuovi rifugi, nel rispetto dei requisiti previsti dalle normative regionali vigenti in materia;

Considerato, altresì, che, ai sensi del comma 780 del sopra richiamato art. 1, della legge n. 178/2020, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di

Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 178/2020, sono stabilite le modalità di assegnazione delle risorse di cui al predetto Fondo, da effettuare previa istanza degli enti interessati;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata nella seduta del 25 marzo 2021;

Visto il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 7 maggio 2021, recante le modalità di assegnazione delle risorse del Fondo istituito dall'art. 1, comma 778, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;


Viste le richieste dei comuni riportate nell'allegato A, che forma parte integrante del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

Contributi per gli anni 2021-2022 a favore degli enti locali strutturalmente deficitari, in stato di predissesto o in stato di dissesto finanziario.

1. Agli enti locali strutturalmente deficitari, in stato di predissesto o in stato di dissesto finanziario ai sensi degli articoli 242, 243-bis e 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 proprietari di rifugi per cani randagi le cui strutture non siano conformi alle normative edilizie o sanitario-amministrative alla data di entrata in vigore della legge n. 178/2020, sono concessi, a seguito di apposita istanza degli enti medesimi, 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sul Fondo di cui all'art. 1, comma 778, della sopracitata legge n. 178/2020, per il finanziamento di interventi per la messa a norma dei rifugi di cui al citato comma 778 o alla progettazione e costruzione di nuovi rifugi, nel rispetto dei requisiti previsti dalle normative regionali vigenti in materia;



2. Le risorse di cui al sopracitato Fondo sono state ripartite ed assegnate secondo le modalità di cui all'avviso pubblico, allegato al decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 7 maggio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 122.

Art. 2.

Per gli anni 2021 e 2022, ai comuni di cui all'allegato A, che forma parte integrante del presente decreto, è concesso, ai sensi degli articoli 242, 243-bis e 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 un contributo, pari ad euro 5 milioni, a valere sul Fondo di cui all'art. 1, comma 778, della sopracitata legge n. 178/2020, per il finanziamento di interventi per la messa a norma dei rifugi di cui al citato comma 778 o alla progettazione e costruzione di nuovi rifugi, nel rispetto dei requisiti previsti dalle normative regionali vigenti in materia.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2021

Il direttore centrale: COLAIANNI

Registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, reg. n. 3151

AVVERTENZA:

L'allegato al decreto è stato reso noto all'interno del seguente link: [sito Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per la finanza locale, pagina https://dait.interno.gov.it/finanza-locale; alla voce «I DECRETI».](https://www.ministero-dell-interno.it/finanza-locale)

21A07067

DECRETO 24 novembre 2021.

Modifiche all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2015, concernente l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11, della legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, concernente «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007, recante «Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 2007;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 201 del 29 agosto 2012;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139», e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 192 del 20 agosto 2015;

Ravvisata la necessità di apportare alcune modifiche all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015;

Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015

1. È approvato l'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, contenente le modifiche all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015.

Art. 2.


Disposizioni finali

1. Per le attività sottoposte alle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono già state progettate sulla base delle regole tecniche introdotte con il predetto provvedimento, ovvero alle stesse già conformi, il presente decreto non comporta adeguamenti.

2. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2021

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE



Allegato 1
(articolo 1)

Modifiche all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015

1. Al capitolo G.1 della sezione G – Generalità sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al paragrafo G.1.7 il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Quota del compartimento: dislivello tra il piano del compartimento ed il relativo piano di riferimento. In caso di compartimento multipiano si assume il dislivello che determina le soluzioni più gravose (es. per il piano più elevato di compartimento fuori terra, per il piano più profondo di compartimento interrato).”;
 - b) al paragrafo G.1.8, nel comma 4, sono eliminate le seguenti parole “in particolare grazie all’assenza di inneschi efficaci ed al ridotto carico di incendio specifico q_f ammesso” ed è aggiunta la seguente nota:

“Nota Ad esempio, grazie alla bassa probabilità di inneschi efficaci ed al ridotto carico di incendio specifico q_f .”;
 - c) al paragrafo G.1.9 il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Luogo sicuro temporaneo: luogo in cui è *temporaneamente* trascurabile il rischio d’incendio per gli occupanti che vi stazionano o vi transitano durante l’esodo; tale rischio è riferito ad un incendio in ambiti dell’attività specificati, diversi dal luogo considerato.”;
 - d) al paragrafo G.1.9 il comma 14 è sostituito dal seguente:


“14. Uscita finale (o uscita d’emergenza): varco del sistema di esodo al piano di riferimento, che immette all’esterno su luogo sicuro temporaneo o luogo sicuro.”;
 - e) al paragrafo G.1.12 sono aggiunti il seguente comma e la relativa nota:

“14. Strutture vulnerabili in condizioni di incendio: strutture, solitamente di tipo leggero, che per loro natura risultano particolarmente sensibili all’azione del fuoco.”;

“Nota Tipici esempi di sistemi costruttivi vulnerabili nei confronti dell’incendio sono: tensostrutture, strutture pressostatiche, strutture strallate, membrane a doppia o semplice curvatura, coperture geodetiche, strutture in lega di alluminio, allestimenti temporanei in tubo e giunto, tunnel mobili, ...”;
 - f) al paragrafo G.1.18, nel comma 3, la parola “concertazione” è sostituita dalla seguente “concentrazione”;
 - g) al paragrafo G.1.18 i commi 7, 8 e 9 e le relative note sono sostituiti dai seguenti:

“7. Malfunzionamento: stato in cui apparecchi, sistemi di protezione o componenti non svolgono la funzione prevista.

Nota Un malfunzionamento può accadere per diverse ragioni, tra cui: la variazione di una caratteristica o di una dimensione del materiale o del pezzo lavorato, il guasto di uno o più elementi costitutivi di apparecchi, sistemi di protezione e componenti, per effetto di disturbi di origine esterna (es. urti, vibrazioni, campi elettromagnetici), per un errore o un’imperfezione nella progettazione (es. errori nel software), per effetto di un disturbo dell’alimentazione di energia o di altri servizi; per la perdita di controllo da parte dell’operatore (specialmente per le macchine a funzionamento manuale).



8. Malfunzionamento previsto: malfunzionamento (es. disturbi o guasti) di apparecchi, sistemi di protezione o componenti, che è noto si verifichi durante il normale utilizzo.
9. Malfunzionamento raro: tipo di malfunzionamento che è noto possa accadere, ma solo in rari casi.

Nota Ad esempio, due malfunzionamenti previsti indipendenti che separatamente non creerebbero il pericolo di accensione, ma che in combinazione creano il pericolo di accensione, sono considerati come un malfunzionamento raro.”;

- h) al paragrafo G.2.6.5.2, nel comma 1, la parola “*punto*” è sostituita dalla seguente “*comma*”;
- i) è eliminato il paragrafo G.1.26 “Indice analitico”.

2. Alla sezione S – Strategia antincendio sono apportate le seguenti modificazioni:


- a) a ciascuno dei paragrafi S.1.4, S.3.4, S.6.4, S.8.4, S.9.4 è aggiunta la seguente nota:

“Nota Il livello di prestazione I della presente misura antincendio non richiede l’applicazione di soluzioni progettuali.”
- b) al paragrafo S.1.7, nel comma 2, è eliminata la nota;
- c) al paragrafo S.3.5.1, nel comma 3, la parola “*punto*” è sostituita dalla seguente “*comma*”;
- d) al paragrafo S.3.5.6, nel comma 1, è eliminata la nota;
- e) al paragrafo S.3.8, nel comma 1 è aggiunta la seguente nota:

“Nota Ad esempio, ove non sia interposta idonea distanza di separazione su spazio a cielo libero o compartimentazione, edifici distinti sono assimilabili a porzioni dello stesso compartimento.”;
- f) al paragrafo S.4.5.3.2, nel comma 2, sono eliminate le seguenti parole: “Qualora il percorso d’esodo fino a luogo sicuro sia solo *protetto*, l’intera via d’esodo può essere considerata equivalente ad una via d’esodo protetta.”;
- g) al paragrafo S.4.5.3.3, nel comma 4, sono eliminate le seguenti parole: “Qualora il percorso d’esodo fino a luogo sicuro sia solo *protetto*, l’intera via d’esodo può essere considerata equivalente ad una via d’esodo protetta.”;
- h) al paragrafo S.4.5.11 è aggiunto il seguente comma:

“4. Negli ambiti ove siano prevalentemente installati posti a sedere, sono ammessi anche occupanti in piedi. Le aree dedicate agli occupanti in piedi devono essere identificate e non devono interferire con il sistema d’esodo.”;
- i) al paragrafo S.4.7, nel comma 8, la parola “*evita*” è sostituita dalla seguente “*evitato*”;
- j) al termine del paragrafo S.4.8.2 è aggiunta la seguente nota:

“Nota Anche nel caso sia ammesso omettere porzione di corridoio cieco, devono essere rispettati i requisiti del paragrafo S.4.7”;
- k) al paragrafo S.4.8.3, nel comma 3, le parole “dalla verifica” sono sostituite dalle seguenti “la verifica”; le parole “le vie d’esodo verticali con caratteristiche di *filtro* e le vie d’esodo esterne, poiché si ritiene improbabile che vi si inneschi un incendio.” sono sostituite dalle seguenti “nelle vie d’esodo verticali con caratteristiche di *filtro* e nelle vie d’esodo esterne.”;
- l) al paragrafo S.4.8.6, nel comma 3, è aggiunta la seguente nota:



“Nota Ad esempio, le scale d’esodo *a prova di fumo* aventi le caratteristiche di *filtro* non richiedono verifica di ridondanza, a differenza dei corridoi di piano non protetti che vi adducono.”;

m) al paragrafo S.4.9.1, comma 2, alla lettera a è aggiunta la seguente nota:

“Nota Il sistema di comunicazione bidirezionale è un *impianto di sicurezza* (capitoli G.2 ed S.10).”;

n) al paragrafo S.4.12, nel comma 1, la lettera d è sostituita dalla seguente:

“d. UNI EN 17210 “*Accessibilità e fruibilità dell’ambiente costruito - Requisiti funzionali*”.”;

o) al paragrafo S.6.6.2.1, nel comma 3, la parola “raggiungimento” è sostituita dalla seguente “raggiungimento”.

3. Alle tabelle della sezione S – Strategia antincendio sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le ultime tre righe della tabella S.1-8 sono sostituite dalle seguenti:


Canalizzazioni per cavi per energia, controllo e comunicazioni [2] [4] [5]	0	[na]	1	[na]	1	[na]
Cavi per energia, controllo e comunicazioni [2] [3] [6]	[na]	B2 _{ca-s1a,d0,a1}	[na]	C _{ca-s1b,d0,a2}	[na]	C _{ca-s3,d1,a3}
[na] Non applicabile.						
[1] Eventuale doppia classificazione italiana riferita a <i>condotta preisolata</i> con componente isolante non esposto direttamente alle fiamme; la prima classe è riferita alla condotta nel suo complesso (nel caso di superfici esterne non combustibili che offrano adeguate garanzie di stabilità e continuità anche nel tempo, la classe attribuita alla condotta nel suo complesso è 0), la seconda classe è riferita al componente isolante. La singola classe europea B-s2,d0 è ammessa solo se il componente isolante non è esposto direttamente alle fiamme per la presenza di uno strato di materiale incombustibile o di classe A1 che lo ricopre su tutte le facce, ivi inclusi i punti di interruzione longitudinali e trasversali della condotta.						
[2] Prestazione di reazione al fuoco richiesta solo quando le canalizzazioni, i cavi elettrici o i cavi di segnale non sono incassati in materiali incombustibili.						
[3] La classificazione aggiuntiva relativa al gocciolamento <i>d0</i> può essere declassata a <i>d1</i> in presenza di IRAI di livello di prestazione III oppure qualora la <i>condizione d’uso finale</i> dei cavi sia tale da impedire fisicamente il gocciolamento (es. posa a pavimento, posa in canalizzazioni non forate, posa su controsoffitti non forati, ...).						
[4] La classe 0 può essere declassata a 1 in presenza di IRAI di livello di prestazione III.						
[5] la classe 1 non è richiesta per le canalizzazioni che soddisfano le prove di comportamento al fuoco previste dalle norme di prodotto armonizzate secondo la direttiva Bassa tensione (Direttiva 2014/35/UE).						
[6] In sostituzione dei cavi C _{ca-s3,d1,a3} possono essere installati cavi E _{ca} in presenza di IRAI di livello di prestazione III oppure in caso di posa singola.						

b) la tabella S.4-15 è sostituita dalla seguente:

R _{vita}	Affollamento dell’ambito servito	Numero minimo uscite indipendenti
Qualsiasi	> 500 occupanti	3
B1 [1], B2 [1], B3 [1]	> 200 occupanti	
Altri casi		2
Se ammesso corridoio cieco secondo le prescrizioni del paragrafo S.4.8.2		1
[1] Ambiti con densità d’affollamento > 0,4 p/m ²		

Tabella S.4-15: Numero minimo di uscite indipendenti da locale o spazio a cielo libero

c) nella tabella S.4-22 la formula per il calcolo della massima lunghezza omessa L_{om} è sostituita dalla seguente: “ $L_{om} = \frac{\sum L_{om(i)} \cdot L_i}{\sum L_i}$ con $L_i \leq L_{om(i)}$ ”.



d) la tabella S.4-27 è sostituita dalla seguente:

R _{vita}	Larghezza unitaria	Δt _{coda}	R _{vita}	Larghezza unitaria	Δt _{coda}
A1	3,40	330 s	B1, C1, E1	3,60	310 s
A2	3,80	290 s	B2, C2, D1, E2	4,10	270 s
A3	4,60	240 s	B1 [1], B2 [1], B3, C3, D2, E3	6,20	180 s
A4	12,30	90 s			

I valori delle larghezze unitarie sono espressi in mm/persona ed assicurano una durata dell'attesa in coda, per gli occupanti che impiegano la specifica via d'esodo, non superiore a Δt_{coda}.

[1] Per occupanti prevalentemente in piedi e densità d'affollamento > 0,7 p/m².

Tabella S.4-27: Larghezze unitarie per vie d'esodo orizzontali

e) la tabella S.4-28 è sostituita dalla seguente:

Larghezza	Criterio
≥ 1200 mm	Affollamento dell'ambito servito > 1000 occupanti oppure > 200 occupanti prevalentemente in piedi e densità d'affollamento > 0,7 p/m ²
≥ 1000 mm	Affollamento dell'ambito servito > 300 occupanti
≥ 900 mm	Affollamento dell'ambito servito ≤ 300 occupanti Larghezza adatta anche a coloro che impiegano ausili per il movimento
≥ 800 mm	Varchi da ambito servito con affollamento ≤ 50 occupanti
≥ 700 mm	Varchi da ambito servito con affollamento ≤ 10 occupanti (es. singoli uffici, camere d'albergo, locali di abitazione, appartamenti, ...)
≥ 600 mm	Ambito servito ove vi sia esclusiva presenza di personale specificamente formato, oppure occasionale e di breve durata di un numero limitato di occupanti (es. locali impianti o di servizio, piccoli depositi, ...)

L'affollamento dell'ambito servito corrisponde al totale degli occupanti che impiegano ciascuna delle vie d'esodo che si dipartono da tale ambito.

Tabella S.4-28: Larghezze minime per vie d'esodo orizzontali

f) la tabella S.4-29 è sostituita dalla seguente:

R _{vita}	Numero totale dei piani serviti dalla via d'esodo verticale										Δt _{coda}
	1	2 [F]	3	4	5	6	7	8	9	> 9	
A1	4,00	3,60	3,25	3,00	2,75	2,55	2,40	2,25	2,10	2,00	330 s
B1, C1, E1	4,25	3,80	3,40	3,10	2,85	2,65	2,45	2,30	2,15	2,05	310 s
A2	4,55	4,00	3,60	3,25	3,00	2,75	2,55	2,40	2,25	2,10	290 s
B2, C2, D1, E2	4,90	4,30	3,80	3,45	3,15	2,90	2,65	2,50	2,30	2,15	270 s
A3	5,50	4,75	4,20	3,75	3,35	3,10	2,85	2,60	2,45	2,30	240 s
B1 [1], B2 [1], B3, C3, D2, E3	7,30	6,40	5,70	5,15	4,70	4,30	4,00	3,70	3,45	3,25	180 s
A4	14,60	11,40	9,35	7,95	6,90	6,10	5,45	4,95	4,50	4,15	90 s

I valori delle larghezze unitarie sono espressi in mm/persona ed assicurano una durata dell'attesa in coda, per gli occupanti che impiegano la specifica via d'esodo, non superiore a Δt_{coda}.

I valori delle larghezze unitarie devono essere incrementati per le *scale* secondo le indicazioni della tabella S.4-30, oppure per le *rampe* secondo le indicazioni della tabella S.4-31.

[F] Impiegato anche nell'esodo *per fasi*.

[1] Per occupanti prevalentemente in piedi e densità d'affollamento > 0,7 p/m².



Tabella S.4-29: Larghezze unitarie per vie di esodo verticali

g) la tabella S.4-32 è sostituita dalla seguente:

Larghezza	Criterio
≥ 1200 mm	Affollamento dell'ambito servito > 1000 occupanti oppure > 200 occupanti prevalentemente in piedi e densità d'affollamento $> 0,7$ p/m ²
≥ 1000 mm	Affollamento dell'ambito servito > 300 occupanti
≥ 900 mm	Affollamento dell'ambito servito ≤ 300 occupanti
≥ 600 mm	Ambito servito ove vi sia esclusiva presenza di personale specificamente formato, oppure occasionale e di breve durata di un numero limitato di occupanti (es. locali impianti o di servizio, piccoli depositi, ...)

L'affollamento dell'ambito servito corrisponde al totale degli occupanti che impiegano ciascuna delle vie d'esodo che si dipartono da tale ambito.

Tabella S.4-32: Larghezze minime per vie d'esodo verticali

- h) nella tabella S.4-33 la verifica della *superficie lorda minima del luogo sicuro* è sostituita dalla seguente: " $S = 390 p \cdot 0,7 \text{ m}^2/p = 273 \text{ m}^2$ "; il relativo risultato in figura è sostituito da " 273 m^2 ";
- i) nella tabella S.4-34 la verifica della *superficie lorda minima dei luoghi sicuri* è sostituita dalla seguente: " $S = 660 p \cdot 0,7 \text{ m}^2/p = 462 \text{ m}^2$ "; il relativo risultato in figura è sostituito da " 462 m^2 ";
- j) nella tabella S.7-3, alla nota [12], le parole "vie di esodo" sono sostituite dalle seguenti "percorsi d'esodo";
- k) nella tabella S.8-2 del paragrafo S.8.3 è eliminato il primo punto dell'elenco dei criteri di attribuzione per il livello di prestazione I che recita: "non adibiti ad attività che comportino presenza di occupanti, ad esclusione di quella occasionale e di breve durata di personale addetto;".

4. Alle sezione V – Regole tecniche verticali sono apportate le seguenti modificazioni:


- a) il titolo "Scopo e campo di applicazione" dei paragrafi V.1.1, V.2.1 e V.3.1 è sostituito dal seguente: "Campo di applicazione";
- b) al paragrafo V.1.1 è eliminato il comma 4;
- c) nel capitolo V.2 la parola "disfunzioni", ogni volta che ricorre, è sostituita dalla seguente "malfunzionamenti";
- d) nella tabella V.2-1 al paragrafo V.2.2.3, nella cella della quarta colonna "P [1]", quarta riga "NP", i termini " $P < 10^{-5}$ " sono sostituiti dai seguenti " $P \leq 10^{-5}$ ";
- e) nella tabella V.4-4 del paragrafo V.4.4.5, la parola "Si" nella cella della terza colonna "Protezione esterna", seconda riga "OB", è sostituita dalle seguenti "Non richiesta";
- f) nella tabella V.6-2, terza colonna, prima riga (tipologia autorimessa "SA, AB, HB"), oltre alla nota [3], è aggiunto anche il riferimento alla nota [5];
- g) al paragrafo V.6.3, nel comma 3, le parole "TZ: altri ambiti non ricompresi nei precedenti" sono sostituite dalle seguenti "TZ: altre aree";
- h) nella tabella V.6-3, nella cella dell'ottava colonna, seconda riga, anche per le autorimesse SB, AC, HB è aggiunto il riferimento alla nota [1];
- i) al paragrafo V.6.5.5, nel comma 3, sono eliminate le parole "cartellonistica o";



- j) al paragrafo V.6.5.7, comma 5, le parole “provvedere gli eventuali serramenti” sono sostituite dalle seguenti “gli eventuali serramenti devono essere provvisti”;
- k) al paragrafo V.6.5.8 il comma 2 è eliminato;
- l) al paragrafo V.6.5.8 il comma 3 è sostituito dal seguente:
“2. Se la movimentazione di veicoli con montauto avviene con occupanti a bordo, devono essere garantiti i seguenti requisiti minimi:
- la dimensione della cabina consenta l’apertura delle porte per l’abbandono del veicolo in caso necessità ed il movimento degli occupanti, anche in relazione alle specifiche necessità degli stessi;
 - presenza di sistemi di apertura automatica delle porte di cabina e di piano, in caso di emergenza;
 - rispondenza ai requisiti di sicurezza previsti per gli ascensori per il trasporto di persone (norme della serie EN 81 o equivalenti);
 - installazione di sistema di comunicazione bidirezionale per permettere agli occupanti di segnalare la loro presenza e richiedere assistenza;
 - il montauto costituisca compartimento distinto oppure sia inserito in aree TA provviste di misure di controllo dell’incendio con livello di prestazione IV;
 - il montauto sia dotato di alimentazione di sicurezza ad interruzione breve ($\leq 0,5$ s) ed autonomia $\geq 30'$.”;
- m) al paragrafo V.6.5.8 il comma 4 è rinumerato comma 3; nello stesso comma è eliminata la seconda parola “deve”;
- n) al paragrafo V.6.7, nel comma 1, è eliminato il riferimento di cui alla lettera h;
- o) al paragrafo V.7.4.5, nella tabella V.7-4, la parola “Si” della cella nella terza colonna “Protezione esterna”, seconda riga “OD, OE” è sostituita dai seguenti termini “Si [1]”;
- p) al paragrafo V.7.4.6, nella tabella V.7-6, nell’intestazione della prima colonna, la parola “Area” è sostituita dalla seguente “Attività”;
- q) al paragrafo V.8.3, nel comma 2, le parole “**TZ**: altre aree non ricomprese nelle precedenti” sono sostituite dalle seguenti “**TZ**: altre aree”;
- r) al paragrafo V.9.1 la nota di cui al comma 1 è eliminata;
- s) al paragrafo V.9.3, nel comma 1, lettera a, i termini “**HA**: ≤ 12 m;” sono sostituiti dai seguenti “**HA**: $h \leq 12$ m;”;
- t) al paragrafo V.9.3, nel comma 2, le parole “**TZ**: altre aree non ricomprese nelle precedenti” sono sostituite dalle seguenti “**TZ**: altre aree”;
- u) nel testo del capitolo V.9, ogni volta che ricorrono, le parole “non superiore a” sono sostituite dal simbolo “ \leq ”, le parole “superiore a” sono sostituite dal simbolo “ $>$ ”, le parole “non inferiore a 4” sono sostituite da “ ≥ 4 ”, le parole “inferiore a 100” sono sostituite da “ < 100 ”;
- v) nella nota [1] della tabella V.9-3 le parole “livello II” sono sostituite dalle seguenti “livello di prestazione II”;
- w) al paragrafo V.9.5.4, nel comma 2, le parole “lunghezza di corridoio cieco” sono sostituite dalle seguenti “lunghezza di corridoio cieco L_{cc} ”;



- x) al paragrafo V.10.5.5, nel comma 2, le parole “capitolo S.4” sono sostituite dalle seguenti “capitolo S.5”;
- y) al paragrafo V.10.5.5, nel comma 3, le parole “capitolo S.3” sono sostituite dalle seguenti “capitolo S.4”;
- z) alla nota [1] della tabella V.10-4 la parola “cartellonistica” è sostituita dalla seguente “segnaletica”;
- aa) al paragrafo V.10.5.6, nel comma 2, lettera c, le parole “compartimento autonomo” sono sostituite dalle seguenti “compartimento distinto”;
- bb) al paragrafo V.11.3, nel comma 2, dopo le parole “**TM0**: depositi aventi superficie lorda $S \leq 10 \text{ m}^2$ e con carico di incendio” è aggiunta la seguente “specifico”;
- cc) al paragrafo V.11.3 le parole “**TM2**: depositi aventi superficie lorda $S \leq 10 \text{ m}^2$ e $450 \text{ MJ/m}^2 < q_f \leq 600 \text{ MJ/m}^2$ o $10 \text{ m}^2 < S \leq 50 \text{ m}^2$ e con carico di incendio specifico $q_f \leq 600 \text{ MJ/m}^2$ ” sono sostituite dalle seguenti “**TM2**: depositi aventi superficie lorda $S \leq 10 \text{ m}^2$ e con carico di incendio specifico q_f tale che $450 \text{ MJ/m}^2 < q_f \leq 600 \text{ MJ/m}^2$ oppure aventi superficie lorda $10 \text{ m}^2 < S \leq 50 \text{ m}^2$ e con carico di incendio specifico $q_f \leq 600 \text{ MJ/m}^2$;”;
- dd) al paragrafo V.11.5.5, nel comma 2, lettera d, è eliminata la parola “superiore”;
- ee) al paragrafo V.11.5.5, nella tabella V.11-5, nell’intestazione le parole “Numero di posti letto P delle attività SA o AB” sono sostituite dalle seguenti “Numero di posti letto P delle attività SA o SB”;
- ff) al paragrafo V.12.5.2, nel comma 2, lettera a e lettera b, le parole “compartimento autonomo” sono sostituite dalle seguenti “compartimento distinto”;
- gg) al paragrafo M.2.6.3, nel comma 6, la parola “inizio” è sostituita dalla seguente “inizio”.



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DECRETO 22 ottobre 2021.

Trasferimento di risorse per erogare, nell'anno 2021, buoni viaggio per persone disabili o in condizioni di bisogno.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 200-*bis* (recante «Buono viaggio») del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato da ultimo dall'articolo 34 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;

Visto in particolare il comma 1 del citato articolo 200-*bis* come modificato dall'articolo 34 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, che istituisce, presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021, destinato alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, in favore delle persone fisicamente impedito o comunque a mobilità ridotta, con patologie accertate, anche se accompagnate, ovvero appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 o in stato di bisogno, residenti nei comuni capoluoghi di città metropolitane o capoluoghi di provincia, di un buono viaggio, pari al 50 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 20 per ciascun viaggio, da utilizzare - entro il 31 dicembre 2021 - per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente;

Visto che, ai sensi del comma 2 del suddetto articolo 200-*bis*, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze si provvede al trasferimento, in favore dei comuni interessati e delle regioni e province autonome, delle risorse del fondo di cui al comma 1, secondo i seguenti criteri: *a)* una quota pari al 50 per cento del totale, per complessivi 10 milioni di euro, è ripartita in

proporzione alla popolazione residente in ciascun comune interessato; *b)* una quota pari al 30 per cento, per complessivi 6 milioni di euro, è ripartita in proporzione al numero di licenze per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente rilasciata da ciascun comune interessato; *c)* una quota pari al restante 20 per cento, per complessivi 4 milioni di euro, è ripartita in parti eguali tra tutti i comuni interessati;

Considerato che gli enti interessati provvedono alla erogazione del beneficio secondo i criteri di cui al suddetto articolo 200-*bis*, comma 4, come modificato dall'articolo 90 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104;

Ritenuto che il trasporto pubblico non di linea, oggetto del beneficio di cui al suddetto articolo 200-*bis*, si riferisca ai servizi disciplinati dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, recante «Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea»;

Viste le statistiche dell'Istituto nazionale di statistica relative alla popolazione residente nei comuni capoluogo di provincia e di città metropolitana al 31 dicembre 2019, come individuati nelle codifiche del predetto Istituto e pubblicati sul sito www.istat.it;

Acquisiti, presso i comuni interessati che hanno fornito riscontro alla relativa richiesta, i dati relativi al numero di licenze per l'esercizio di servizi taxi e delle autorizzazioni per l'esercizio di servizi di noleggio con conducente rilasciate da ciascun comune ed in corso di validità;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 503 del 6 novembre 2020 recante «Trasferimento delle risorse per buoni viaggio per persone disabili o in condizioni di bisogno, ai sensi dell'articolo 200-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e modificato dall'art. 90 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126»;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e finalità del contributo

1. Il presente decreto individua le risorse spettanti a ciascun comune capoluogo di città metropolitana o capoluogo di provincia a valere sul fondo di cui all'articolo 200-*bis*, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020,



n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato da ultimo dall'articolo 34 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, per la concessione di un buono viaggio, fino all'esaurimento delle risorse, in favore delle persone ivi residenti fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta, con patologie accertate, anche se accompagnate, ovvero appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 o in stato di bisogno.

2. Il buono viaggio di cui al comma 1 è utilizzato, da parte dei beneficiari, per gli spostamenti effettuati entro il 31 dicembre 2021 a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente di cui alla legge 21 gennaio 1992, n. 21, ed è pari al 50 per cento della spesa sostenuta e, comunque, non è superiore a euro 20 per ciascun viaggio. La individuazione dei beneficiari e del contributo è a cura dei comuni, secondo i criteri di cui all'articolo 200-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dall'articolo 90 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.

Art. 2.

Ripartizione delle risorse

1. Le risorse di cui al fondo istituito dall'articolo 200-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, pari a venti milioni di euro per l'anno 2021, sono ripartite tra i comuni di cui all'articolo 1, comma 1 secondo i seguenti criteri:

a. una quota pari al 50 per cento del totale, per complessivi 10 milioni di euro, è ripartita in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune interessato, come riportata nella tabella allegata al decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 503 del 6 novembre 2020;

b. una quota pari al 30 per cento, per complessivi 6 milioni di euro, è ripartita in proporzione al numero di licenze per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente rilasciate da ciascun comune interessato, secondo l'entità riportata nella tabella allegata al decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 503 del 6 novembre 2020;

c. una quota pari al restante 20 per cento, per complessivi 4 milioni di euro, è ripartita in parti eguali tra tutti i comuni interessati.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate ai comuni interessati nella misura riportata nella tabella costituente l'allegato 1 al presente decreto.

3. Ai sensi dell'articolo 200-bis, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le risorse spettanti ai comuni delle Regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia e Valle d'Aosta ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano sono assegnate alle predette autonomie secondo quanto riportato nella tabella costituente l'allegato 2 al presente decreto, ai fini del successivo riparto in favore dei comuni interessati compresi nel rispettivo territorio.

4. Entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ciascuno degli enti di cui all'allegato 1 e all'allegato 2 provvede a richiedere al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto l'assegnazione delle risorse con l'indicazione del relativo conto di tesoreria sul quale procedere al versamento, esclusivamente qualora sia variato rispetto a quello già comunicato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 503 del 6 novembre 2020.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti organi di controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.


Roma, 22 ottobre 2021

*Il Ministro delle infrastrutture
e della mobilità sostenibili*
GIOVANNINI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
FRANCO


Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 2943




ALLEGATO 1 - CALCOLO RISORSE SPETTANTI AI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA O DI CITTA' METROPOLITANE


COMUNE	POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31/12/2019	% POPOLAZIONE SUL TOTALE	QUOTA CONTRIBUTO PER POPOLAZIONE RESIDENTE	NUMERO DI LICENZE TAXI E AUTORIZZAZIONI NCC RILASCIATE	% LICENZE E AUTORIZZAZIONI SUL TOTALE	QUOTA CONTRIBUTO PER NUMERO DI AUTORIZZAZIONI E LICENZE	QUOTA CONTRIBUTO INVARIANTE	TOTALE CONTRIBUTO PER COMUNE
Agrigento	58.273	0,003238682	€ 32.386,82	29	0,001065706	€ 6.394,24	€ 36.697,25	€ 75.478,31
Alessandria	93.634	0,005203967	€ 52.039,67	56	0,002057916	€ 12.347,49	€ 36.697,25	€ 101.084,41
Ancona	100.282	0,005573448	€ 55.734,48	34	0,001249449	€ 7.496,69	€ 36.697,25	€ 99.928,42
Andria	99.307	0,00551926	€ 55.192,60	10	0,000367485	€ 2.204,91	€ 36.697,25	€ 94.094,75
Aosta	34.052	0,001892534	€ 18.925,34	28	0,001028958	€ 6.173,75	€ 36.697,25	€ 61.796,33
Arezzo	99.258	0,005516536	€ 55.165,36	37	0,001359694	€ 8.158,17	€ 36.697,25	€ 100.020,78
Ascoli Piceno	47.555	0,002643	€ 26.430,00	14	0,000514479	€ 3.086,87	€ 36.697,25	€ 66.214,12
Asti	75.528	0,004197676	€ 41.976,76	39	0,001433191	€ 8.599,15	€ 36.697,25	€ 87.273,16
Avellino	53.640	0,00298119	€ 29.811,90	6	0,000220491	€ 1.322,95	€ 36.697,25	€ 67.832,10
Bari	322.316	0,017913598	€ 179.135,98	164	0,006026753	€ 36.160,52	€ 36.697,25	€ 251.993,74
Barletta	94.316	0,005241871	€ 52.418,71	0	0	€ 0,00	€ 36.697,25	€ 89.115,96
Belluno	35.872	0,001993685	€ 19.936,85	12	0,000440982	€ 2.645,89	€ 36.697,25	€ 59.279,99
Benevento	58.794	0,003267638	€ 32.676,38	26	0,000955461	€ 5.732,76	€ 36.697,25	€ 75.106,39
Bergamo	121.781	0,006768314	€ 67.683,14	79	0,002903131	€ 17.418,79	€ 36.697,25	€ 121.799,17
Bielva	43.812	0,002434972	€ 24.349,72	35	0,001286197	€ 7.717,18	€ 36.697,25	€ 68.764,15
Bologna	390.625	0,021710058	€ 217.100,58	883	0,03244892	€ 194.693,52	€ 36.697,25	€ 448.491,35
Bolzano/Bozen	107.407	0,005969439	€ 59.694,39	71	0,002609143	€ 15.654,86	€ 36.697,25	€ 112.046,50
Brescia	199.579	0,011092152	€ 110.921,52	129	0,004740556	€ 28.443,33	€ 36.697,25	€ 176.062,10
Brindisi	85.881	0,004773073	€ 47.730,73	29	0,001065706	€ 6.394,24	€ 36.697,25	€ 90.822,21
Cagliari	153.231	0,008516234	€ 85.162,34	170	0,006247244	€ 37.483,46	€ 36.697,25	€ 159.343,05
Caltanissetta	61.331	0,003408639	€ 34.086,39	13	0,00047773	€ 2.866,38	€ 36.697,25	€ 73.650,02
Campobasso	49.028	0,002724866	€ 27.248,66	6	0,000220491	€ 1.322,95	€ 36.697,25	€ 65.268,85
Carbonia	27.611	0,001534557	€ 15.345,57	26	0,000955461	€ 5.732,76	€ 36.697,25	€ 57.775,59
Caserta	74.450	0,004137763	€ 41.377,63	35	0,001286197	€ 7.717,18	€ 36.697,25	€ 85.792,07
Catania	311.402	0,017307022	€ 173.070,22	208	0,007643687	€ 45.862,12	€ 36.697,25	€ 255.629,59
Catanzaro	88.313	0,004908238	€ 49.082,38	27	0,000992209	€ 5.953,26	€ 36.697,25	€ 91.732,88
Chieti	50.285	0,002794727	€ 27.947,27	49	0,001800676	€ 10.804,06	€ 36.697,25	€ 75.448,58
Como	85.915	0,004774962	€ 47.749,62	100	0,003674849	€ 22.049,10	€ 36.697,25	€ 106.495,97
Cosenza	66.457	0,003693531	€ 36.935,31	15	0,000551227	€ 3.307,36	€ 36.697,25	€ 76.939,92
Cremona	72.672	0,004038946	€ 40.389,46	36	0,001322946	€ 7.937,67	€ 36.697,25	€ 85.024,38
Crotone	62.449	0,003470775	€ 34.707,75	50	0,001837425	€ 11.024,55	€ 36.697,25	€ 82.429,54
Cuneo	56.203	0,003123636	€ 31.236,36	37	0,001359694	€ 8.158,17	€ 36.697,25	€ 76.091,78
Enna	26.658	0,001481592	€ 14.815,92	14	0,000514479	€ 3.086,87	€ 36.697,25	€ 54.600,04



COMUNE	POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31/12/2019	% POPOLAZIONE SUL TOTALE	QUOTA CONTRIBUTO PER POPOLAZIONE RESIDENTE	NUMERO DI LICENZE TAXI E AUTORIZZAZIONI NCC RILASCIATE	% LICENZE E AUTORIZZAZIONI SUL TOTALE	QUOTA CONTRIBUTO PER NUMERO DI AUTORIZZAZIONI E LICENZE	QUOTA CONTRIBUTO INVARIANTE	TOTALE CONTRIBUTO PER COMUNE
Fermo	36.988	0,00205571	€ 20.557,10	3	0,000110245	€ 661,47	€ 36.697,25	€ 57.915,82
Ferrara	132.195	0,007347101	€ 73.471,01	108	0,003968837	€ 23.813,02	€ 36.697,25	€ 133.981,28
Firenze	372.038	0,020677035	€ 206.770,35	876	0,03219168	€ 193.150,08	€ 36.697,25	€ 436.617,68
Foggia	149.904	0,008331327	€ 83.313,27	21	0,000771718	€ 4.630,31	€ 36.697,25	€ 124.640,83
Forlì	118.000	0,006558174	€ 65.581,74	46	0,001690431	€ 10.142,58	€ 36.697,25	€ 112.421,58
Frosinone	45.624	0,002535679	€ 25.356,79	37	0,001359694	€ 8.158,17	€ 36.697,25	€ 70.212,21
Genova	574.090	0,03190663	€ 319.066,30	1.002	0,03682199	€ 220.931,94	€ 36.697,25	€ 576.695,49
Gorizia	34.034	0,001891533	€ 18.915,33	24	0,000881964	€ 5.291,78	€ 36.697,25	€ 60.904,36
Grosseto	82.378	0,004578384	€ 45.783,84	25	0,000918712	€ 5.512,27	€ 36.697,25	€ 87.993,36
Imperia	42.614	0,00236839	€ 23.683,90	20	0,00073497	€ 4.409,82	€ 36.697,25	€ 64.790,97
Isernia	21.585	0,001199646	€ 11.996,46	10	0,000367485	€ 2.204,91	€ 36.697,25	€ 50.898,61
La Spezia	93.288	0,005184737	€ 51.847,37	91	0,003344113	€ 20.064,68	€ 36.697,25	€ 108.609,30
L'Aquila	69.710	0,003874325	€ 38.743,25	46	0,001690431	€ 10.142,58	€ 36.697,25	€ 85.583,08
Latina	129.133	0,007176922	€ 71.769,22	0	0	€ 0,00	€ 36.697,25	€ 108.466,46
Lecce	96.534	0,005365142	€ 53.651,42	28	0,001028958	€ 6.173,75	€ 36.697,25	€ 96.522,42
Lecco	48.173	0,002677347	€ 26.773,47	38	0,001396443	€ 8.378,66	€ 36.697,25	€ 71.849,37
Livorno	157.024	0,008727041	€ 87.270,41	66	0,002425401	€ 14.552,40	€ 36.697,25	€ 138.520,06
Lodi	46.050	0,002559555	€ 25.593,55	26	0,000955461	€ 5.732,76	€ 36.697,25	€ 68.023,57
Lucca	90.055	0,005005054	€ 50.050,54	44	0,001616934	€ 9.701,60	€ 36.697,25	€ 96.449,39
Macerata	41.163	0,002287747	€ 22.877,47	15	0,000551227	€ 3.307,36	€ 36.697,25	€ 62.882,08
Mantova	49.440	0,002747764	€ 27.477,64	36	0,001322946	€ 7.937,67	€ 36.697,25	€ 72.112,56
Massa	68.514	0,003807854	€ 38.078,54	17	0,000624724	€ 3.748,35	€ 36.697,25	€ 78.524,13
Matera	60.411	0,003357507	€ 33.575,07	35	0,001286197	€ 7.717,18	€ 36.697,25	€ 77.989,51
Messina	229.565	0,012758706	€ 127.587,06	120	0,004409819	€ 26.458,92	€ 36.697,25	€ 190.743,22
Milano	1.396.059	0,077589818	€ 775.898,18	5.069	0,186278113	€ 1.117.668,68	€ 36.697,25	€ 1.930.264,10
Modena	186.830	0,010383591	€ 103.835,91	107	0,003932089	€ 23.592,53	€ 36.697,25	€ 164.125,69
Monza	124.051	0,006894475	€ 68.944,75	54	0,001984419	€ 11.906,51	€ 36.697,25	€ 117.548,51
Napoli	962.589	0,05349853	€ 534.985,30	2.530	0,092973688	€ 557.842,13	€ 36.697,25	€ 1.129.524,68
Novara	103.985	0,005779252	€ 57.792,52	51	0,001874173	€ 11.245,04	€ 36.697,25	€ 105.734,81
Nuoro	35.763	0,001987627	€ 19.876,27	20	0,00073497	€ 4.409,82	€ 36.697,25	€ 60.983,34
Oristano	31.469	0,001748976	€ 17.489,76	14	0,000514479	€ 3.086,87	€ 36.697,25	€ 57.273,88
Padova	212.395	0,011804436	€ 118.044,36	158	0,005806262	€ 34.837,57	€ 36.697,25	€ 189.579,18
Palermo	657.960	0,036567936	€ 365.679,36	542	0,019917683	€ 119.506,10	€ 36.697,25	€ 521.882,71
Parma	198.292	0,011020623	€ 110.206,23	114	0,004189328	€ 25.135,97	€ 36.697,25	€ 172.039,45
Pavia	73.334	0,004075739	€ 40.757,39	34	0,001249449	€ 7.496,69	€ 36.697,25	€ 84.951,33



COMUNE	POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31/12/2019	% POPOLAZIONE SUL TOTALE	QUOTA CONTRIBUTO PER POPOLAZIONE RESIDENTE	NUMERO DI LICENZE TAXI E AUTORIZZAZIONI NCC RILASCIATE	% LICENZE E AUTORIZZAZIONI SUL TOTALE	QUOTA CONTRIBUTO PER NUMERO DI AUTORIZZAZIONI E LICENZE	QUOTA CONTRIBUTO INVARIANTE	TOTALE CONTRIBUTO PER COMUNE
Perugia	166.969	0,009279761	€ 92.797,61	98	0,003601352	€ 21.608,11	€ 36.697,25	€ 151.102,97
Pesaro	95.203	0,005291168	€ 52.911,68	33	0,0012127	€ 7.276,20	€ 36.697,25	€ 96.885,13
Pescara	119.800	0,006658214	€ 66.582,14	52	0,001190922	€ 11.465,53	€ 36.697,25	€ 114.744,92
Piacenza	104.315	0,005797593	€ 57.975,93	45	0,001653682	€ 9.922,09	€ 36.697,25	€ 104.595,27
Pisa	91.393	0,005079417	€ 50.794,17	107	0,003932089	€ 23.592,53	€ 36.697,25	€ 111.083,95
Pistoia	90.677	0,005039624	€ 50.396,24	32	0,001175952	€ 7.055,71	€ 36.697,25	€ 94.149,19
Pordenone	51.714	0,002874148	€ 28.741,48	30	0,001102455	€ 6.614,73	€ 36.697,25	€ 72.053,45
Potenza	66.459	0,003693642	€ 36.936,42	28	0,001028958	€ 6.173,75	€ 36.697,25	€ 79.807,41
Prato	194.913	0,010832826	€ 108.328,26	60	0,00220491	€ 13.229,46	€ 36.697,25	€ 158.254,96
Ragusa	73.409	0,004079907	€ 40.799,07	88	0,003233867	€ 19.403,20	€ 36.697,25	€ 96.899,52
Ravenna	158.058	0,008784508	€ 87.845,08	76	0,002792885	€ 16.757,31	€ 36.697,25	€ 141.299,64
Reggio di Calabria	178.760	0,009935079	€ 99.350,79	81	0,002976628	€ 17.859,77	€ 36.697,25	€ 153.907,80
Reggio nell'Emilia	172.124	0,009566265	€ 95.662,65	87	0,003197119	€ 19.182,71	€ 36.697,25	€ 151.542,61
Rieti	46.750	0,00259826	€ 25.982,60	22	0,000808467	€ 4.850,80	€ 36.697,25	€ 67.530,65
Rimini	151.200	0,008403356	€ 84.033,56	83	0,003050125	€ 18.300,75	€ 36.697,25	€ 139.031,55
Roma	2.837.332	0,157692527	€ 1.576.925,27	8.694	0,319491401	€ 1.916.948,41	€ 36.697,25	€ 3.530.570,93
Rovigo	51.049	0,002837189	€ 28.371,89	24	0,000881964	€ 5.291,78	€ 36.697,25	€ 70.360,92
Salerno	132.702	0,007375279	€ 73.752,79	54	0,001984419	€ 11.906,51	€ 36.697,25	€ 122.356,54
Sassari	126.218	0,007014912	€ 70.149,12	82	0,003013376	€ 18.080,26	€ 36.697,25	€ 124.926,63
Savona	59.933	0,003330941	€ 33.309,41	43	0,001580185	€ 9.481,11	€ 36.697,25	€ 79.487,77
Siena	53.922	0,002996863	€ 29.968,63	74	0,002719389	€ 16.316,33	€ 36.697,25	€ 82.982,21
Siracusa	120.405	0,006691839	€ 66.918,39	75	0,002756137	€ 16.536,82	€ 36.697,25	€ 120.152,46
Sondrio	21.457	0,001192532	€ 11.925,32	11	0,000404233	€ 2.425,40	€ 36.697,25	€ 51.047,97
Taranto	195.227	0,010850277	€ 108.502,77	90	0,003307364	€ 19.844,19	€ 36.697,25	€ 165.044,21
Teramo	53.819	0,002991139	€ 29.911,39	0	0	€ 0,00	€ 36.697,25	€ 66.608,64
Terni	110.530	0,006143009	€ 61.430,09	14	0,000514479	€ 3.086,87	€ 36.697,25	€ 101.214,21
Torino	870.952	0,048405552	€ 484.055,52	1.670	0,061369984	€ 368.219,90	€ 36.697,25	€ 888.972,67
Trani	56.011	0,003112965	€ 31.129,65	10	0,000367485	€ 2.204,91	€ 36.697,25	€ 70.031,81
Trapani	67.141	0,003731546	€ 37.315,46	49	0,001800676	€ 10.804,06	€ 36.697,25	€ 84.816,76
Trento	118.902	0,006608306	€ 66.083,06	71	0,002609143	€ 15.654,86	€ 36.697,25	€ 118.435,16
Treviso	85.760	0,004766348	€ 47.663,48	55	0,002021167	€ 12.127,00	€ 36.697,25	€ 96.487,73
Trieste	203.234	0,011295288	€ 112.952,88	285	0,010473321	€ 62.839,92	€ 36.697,25	€ 212.490,05
Udine	99.051	0,005505032	€ 55.050,32	58	0,002131413	€ 12.788,48	€ 36.697,25	€ 104.536,04
Varese	80.645	0,004482068	€ 44.820,68	66	0,002425401	€ 14.552,40	€ 36.697,25	€ 96.070,33
Venezia	259.150	0,014402974	€ 144.029,74	556	0,020432162	€ 122.592,97	€ 36.697,25	€ 303.319,96



COMUNE	POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31/12/2019	% POPOLAZIONE SUL TOTALE	QUOTA CONTRIBUTO PER POPOLAZIONE RESIDENTE	NUMERO DI LICENZE TAXI E AUTORIZZAZIONI NCC RILASCIATE	% LICENZE E AUTORIZZAZIONI SUL TOTALE	QUOTA CONTRIBUTO PER NUMERO DI AUTORIZZAZIONI E LICENZE	QUOTA CONTRIBUTO INVARIANTE	TOTALE CONTRIBUTO PER COMUNE
Verbania	30.391	0,001689063	€ 16.890,63	17	0,000624724	€ 3.748,35	€ 36.697,25	€ 57.336,23
Vercelli	46.558	0,002587589	€ 25.875,89	20	0,00073497	€ 4.409,82	€ 36.697,25	€ 66.982,96
Verona	259.608	0,014428428	€ 144.284,28	270	0,009922093	€ 59.532,56	€ 36.697,25	€ 240.514,09
Vibo Valentia	32.769	0,001821227	€ 18.212,27	6	0,000220491	€ 1.322,95	€ 36.697,25	€ 56.232,47
Vicenza	111.764	0,006211592	€ 62.115,92	79	0,002903131	€ 17.418,79	€ 36.697,25	€ 116.231,95
Viterbo	67.384	0,003745051	€ 37.450,51	23	0,000845215	€ 5.071,29	€ 36.697,25	€ 79.219,05
TOTALE	17.992.812	1	€ 10.000.000,00	27.212	1	€ 6.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 20.000.000,00

Fonte: elaborazioni sui seguenti dati ISTAT:
<https://www.istat.it/storage/codici-unita-amministrative/Elenco-comuni-italiani.xls>
https://www.istat.it/storage/codici-unita-amministrative/Classificazioni-statistiche-Anni_2016-2020.zip



ALLEGATO 2 - CALCOLO RISORSE SPETTANTI ALLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME

COMUNE	TOTALE CONTRIBUTO PER COMUNE	TOTALE CONTRIBUTO PER REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA
Aosta	€ 61.796,33	TOTALE VALLE D'AOSTA
		€ 61.796,33
Bolzano/Bozen	€ 112.046,50	TOTALE BOLZANO
		€ 112.046,50
Trento	€ 118.435,16	TOTALE TRENTO
		€ 118.435,16
Gorizia	60.904,36	TOTALE FRIULI VENEZIA GIULIA
Pordenone	72.053,45	
Trieste	212.490,05	
Udine	104.536,04	
		€ 449.983,91
Agrigento	€ 75.478,31	TOTALE SICILIA
Caltanissetta	€ 73.650,02	
Catania	€ 255.629,59	
Enna	€ 54.600,04	
Messina	€ 190.743,22	
Palermo	€ 521.882,71	
Ragusa	€ 96.899,52	
Siracusa	€ 120.152,46	
Trapani	€ 84.816,76	
		€ 1.473.852,63
Cagliari	€ 159.343,05	TOTALE SARDEGNA
Carbonia	€ 57.775,59	
Nuoro	€ 60.983,34	
Oristano	€ 57.273,88	
Sassari	€ 124.926,63	
		€ 460.302,49

21A07024

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 24 novembre 2021.

Conferma dell'incarico al Consorzio Zampone e Cotechino Modena IGP a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per le IGP «Zampone Modena» e «Cotechino Modena».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV

DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;


Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela

delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;



Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d*) sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'ispettorato centrale repressione frodi, ora ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 590 della Commissione del 18 marzo 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea legge 74 del 19 marzo 1999, con il quale sono state registrate le indicazioni geografiche protette «Zampone Modena» e «Cotechino Modena»;

Visto il decreto ministeriale 9 giugno 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 147 del 27 giugno 2006, con il quale è stato attribuito al Consorzio Zampone e Cotechino Modena IGP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nei riguardi della IGP «Zampone Modena» e della IGP «Cotechino Modena», confermato da ultimo con il decreto ministeriale 22 ottobre 2018;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifi-

ca della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «imprese di lavorazione» nella filiera «preparazioni carni» individuata all'art. 4, lettera *f*) del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo privato IFCQ con nota del 23 novembre 2021 (prot. Mipaaf n. 0614676) autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla indicazione geografica protetta «Zampone Modena» e sulla indicazione geografica protetta «Cotechino Modena»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d*);

Ritenuto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio Zampone e Cotechino Modena IGP a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto 9 giugno 2006 e rinnovato da ultimo con decreto del 22 ottobre 2018, al Consorzio Zampone e Cotechino Modena IGP con sede legale in Rozzano-Milanofiori, strada 4, palazzo Q8, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Zampone Modena» e per la IGP «Cotechino Modena».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel decreto del 9 giugno 2006 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della pubblicazione.

Roma 24 novembre 2021

Il dirigente: CAFIERO

21A07036



**MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

DECRETO 19 novembre 2021.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Aktiva - società cooperativa in liquidazione», in Napoli.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2015, n. 86, con il quale la società cooperativa «Aktiva - società cooperativa in liquidazione», con sede in Napoli (NA), (codice fiscale 03091450233), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Filippo Barattolo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 25 maggio 2021, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di dimettersi dall'incarico conferitogli;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Filippo Barattolo dall'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa sopra indicata;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto dalla banca dati informatica sotto richiamata, a cura della competente Direzione generale, da un *cluster* selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Selene Zaniboni, nata a Mantova

(MN) il 16 aprile 1980 (codice fiscale ZNB SLN 80D56 E897K), domiciliata a Napoli (NA) in viale Michelangelo n. 85 is. B scala A, in sostituzione del dott. Filippo Barattolo, dimissionario.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 novembre 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A07037

DECRETO 19 novembre 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa fra pescatori "Rampin Rainieri" società cooperativa», in Venezia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;


Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società cooperativa «Cooperativa fra pescatori "Rampin Rainieri" società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;



Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla società cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2020, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 60.980,00, si riscontra una massa debitoria di euro 78.733,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 84.048,00;

Considerato che in data 29 marzo 2021 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa;

Considerato che in data 9 novembre 2021, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stato individuato il professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore tenuto conto della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale dell'Ufficio di Gabinetto del 9 novembre 2021, dal quale risulta l'individuazione del nominativo della dott.ssa Carla Favero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa fra pescatori "Rampin Rainieri" società cooperativa», con sede in Venezia (VE), codice fiscale 00259420271, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Carla Favero, nata a Vicenza (VI) il 16 aprile 1976 (codice fiscale FVR CRL 76D56 L840S), domiciliata a Treviso (TV), via Santa Caterina n. 23.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 novembre 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A07038

DECRETO 19 novembre 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa sociale Il sentiero - onlus», in Reggio Calabria e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Società cooperativa sociale Il Sentiero onlus»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla società cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2015, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 28.637,00, si riscontra una massa debitoria di euro 58.322,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 74.591,00;

Considerato che in data 30 aprile 2019 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Considerato che la situazione patrimoniale della società cooperativa appare ad oggi immutata, a quanto risulta dalla citata documentazione acquisita agli atti, e che



il mancato deposito dei bilanci dall'esercizio 2016 concluderebbe comunque una causa di scioglimento dell'ente medesimo, con conseguente liquidazione;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa sociale Il Sentiero - onlus», con sede in Reggio Calabria (RC) (codice fiscale 00957730807) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Labate Laura Dora Loredana, nata a Reggio Calabria (RC) il 10 luglio 1963 (codice fiscale LB-TLDR63L50H224B), ivi domiciliata in via Cavour n. 19.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 novembre 2021

Il Ministro: GIORGETTI

DECRETO 22 novembre 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cantina sociale Ogliastro società cooperativa agricola», in Tortoli e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;


Vista l'istanza con la quale la quale l'Associazione nazionale di rappresentanza ha chiesto che la società cooperativa «Cantina sociale Ogliastro società cooperativa agricola» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 30 settembre 2021, trasmessa dal legale rappresentante con nota del 20 ottobre 2021, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 3.443.380,89 si riscontra una massa debitoria di euro 3.593.306,47 ed un patrimonio netto negativo di euro - 469.939,03;

Considerato che in data 4 ottobre 2021 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della società ha comunicato formalmente la propria rinuncia a presentare osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa;

Considerato che in data 15 novembre 2021, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stato individuato il professionista cui affidare l'incarico di Commissario liquidatore tenuto conto della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;



Visto il relativo verbale dell'Ufficio di Gabinetto del 15 novembre 2021, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Pasquale Mereu;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cantina sociale Ogliastro società cooperativa agricola», con sede in Tortolì (NU) (codice fiscale 00050940915) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Pasquale Mereu, nato a Nuoro (NU) il 13 luglio 1976 (codice fiscale MREPQL76L13F979J), ivi domiciliato in via Giovanni XXIII n. 8.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 novembre 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A07040

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 24 novembre 2021.

Modifica dell'allegato alla determina n. 8 del 22 ottobre 2021, contenente l'elenco dei medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio risulta decaduta ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni. (Determina n. 9/2021).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO MONITORAGGIO
DELLA SPESA FARMACEUTICA
E RAPPORTI CON LE REGIONI

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del

farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;


Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Vista la determina n. 666/2020, con cui il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ha conferito al dott. Francesco Trotta l'incarico dirigenziale *ad interim* dell'Ufficio monitoraggio della spesa farmaceutica e rapporti con le regioni, con decorrenza dal 22 giugno 2020;



Visto l'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, il comma 5 dell'art. 38 succitato, il quale prevede che i dati relativi alle autorizzazioni alla immissione in commercio (A.I.C.) decadute sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana a cura dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 2004 concernente «Istituzione presso l'Agenzia italiana del farmaco, di una banca dati centrale finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo»;

Visto l'art. 130, comma 11, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, come modificato dall'art. 10, comma 1, lettera c) del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito in legge 8 novembre 2012, n. 189;

Viste le Linee Guida *Sunset Clause* in vigore dal 1° settembre 2015, pubblicate sul portale AIFA in data 3 marzo 2015, secondo cui, al fine di individuare la data dalla quale calcolare i tre anni di mancata commercializzazione per definire il giorno di decadenza, si considera il giorno in cui risulta l'immissione del medicinale nel canale distributivo nazionale dopo la sua produzione, in conformità all'orientamento reso dalla Commissione europea con riferimento al *Notice to applicants (Volume 2A, Procedures for marketing authorisation - Chapter 1 Marketing Authorisation, §2.4.2)*;

Vista la determina n. 8 del 22 ottobre 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 260 del 30 ottobre 2021 relativa all'elenco dei medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio è decaduta ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006, e successive modificazioni ed integrazioni, nel quale sono inseriti i medicinali:

A.I.C.	Medicinale	Titolare A.I.C.	Decadenza
032791	ORALMOX	Crinos Spa	1° giugno 2021
029859	PAPAVERINA CLORIDRATO GALENICA SENESE	Industria farmaceutica Galenica Senese S.r.l.	1° maggio 2021

Ritenuto necessario, quindi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21-*nonies* della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni, rettificare la determina n. 8 del 22 ottobre 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 260 del 30 ottobre 2021 per l'erronea indicazione del titolare A.I.C. del medicinale ORALMOX - A.I.C. n. 032791;

Considerato che il titolare del medicinale PAPAVERINA CLORIDRATO GALENICA SENESE - A.I.C. n. 029859, successivamente alla data di pubblicazione della richiamata determina n. 8 del 22 ottobre 2021, ha

trasmesso ad AIFA idonea documentazione comprovante la non applicabilità al suddetto medicinale dell'art. 38, commi 5 e 7, del succitato decreto legislativo;

Ritenuto, pertanto, non applicabile al medicinale «Papaverina Cloridrato Galenica Senese» - A.I.C. n. 029859 l'art. 38, commi 5 e 7, del richiamato decreto legislativo n. 219 del 2016 successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto necessario, quindi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21-*nonies* legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni escludere il medicinale «Papaverina Cloridrato Galenica Senese» A.I.C. n. 029859 dall'elenco dei medicinali decaduti per mancata commercializzazione contenuto nell'allegato alla determina n. 8 del 22 ottobre 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 260 del 30 ottobre 2021;

Determina:

Art. 1.

È rettificata nei termini che seguono, ad ogni effetto di legge, la determina n. 8 del 22 ottobre 2021 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 260 del 30 ottobre 2021 nell'allegato alla predetta determina laddove è scritto:

A.I.C.	Medicinale	Titolare A.I.C.	Decadenza
032791	ORALMOX	CRINOS Spa	1° giugno 2021

leggasi

A.I.C.	Medicinale	Titolare A.I.C.	Decadenza
032791	ORALMOX	EG Spa	1° giugno 2021

Art. 2.

È parzialmente annullata, ad ogni effetto di legge, la determina n. 8 del 22 ottobre 2021 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 260 del 30 ottobre 2021 nella parte in cui, nell'allegato relativo alla medesima, risulta inserito il medicinale di seguito elencato:

A.I.C.	Medicinale	Titolare A.I.C.	Decadenza
029859	Papaverina Cloridrato Galenica Senese	Industria Farmaceutica Galenica Senese S.r.l.	1° maggio 2021


Art. 3.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2021

Il dirigente: TROTTA

21A07068



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Triaxis» e «Triaxis Polio»

Estratto determina AAM/PPA n. 865/2021 del 24 novembre 2021

Si autorizzano le seguenti variazioni relativamente ai medicinali TRIAXIS (A.I.C. n. 039760) e TRIAXIS POLIO (A.I.C. n. 048290) per le forme farmaceutiche e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia:

tipo II, C.I.z, tipo II, B.II.f.1.c e tipo IB, B.II.f.1.b.1:

revisione dei dati sulla gravidanza nelle informazioni sul prodotto di «Triaxis» e di «Triaxis Polio»;

armonizzazione degli acronimi di «Triaxis Polio» a quelli di «Triaxis» autorizzati nella procedura DE/H/0215/II/161/G;

relativamente al medicinale «Triaxis», si autorizza l'inclusione nel paragrafo 6.4 del riassunto delle caratteristiche del prodotto di informazioni relative ad eventuali escursioni di temperatura;

relativamente al medicinale «Triaxis Polio», si approva l'estensione della *shelf-life* da trentasei mesi a quarantotto mesi sulla base di ulteriori dati di stabilità.

Si approva pertanto la modifica dei seguenti paragrafi del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti sezioni del foglio illustrativo e delle etichette:

«Triaxis» - A.I.C. n. 039760: 2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1, 6.4, 6.6;

«Triaxis Polio» - A.I.C. n. 048290: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1, 6.3.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Codici pratica: VC2/2021/178 - VC2/2021/207 - C1B/2021/1157.

Numero procedure: DE/H/xxxx/WS/828 - DE/H/1933/002/II/090 - DE/H/215/Ib/170.

Titolari A.I.C.: Sanofi Pasteur (codice SIS 1634) - Sanofi Pasteur Europe (codice SIS 4285).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo ed all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A07026

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano

Estratto determina AAM/PPA n. 874/2021 del 24 novembre 2021

Si autorizzano le seguenti variazioni relativamente ai medicinali ZYBAN (A.I.C. n. 034853), WELLBUTRIN (A.I.C. n. 037685) ed ELONTRIL (A.I.C. n. 037697) per le forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia:

tipo II - C.I.4): modifica stampati sulla base della presentazione di una revisione cumulativa dei dati relativi alla sindrome da serotonina, così come richiesto durante la procedura PSUSA/00000461/201812 per il bupropione e come richiesto dal RMS;

tipo IB - C.I.3.z): modifica stampati per l'aggiunta dell'evento avverso *lupus*, così come richiesto dal CMDh, a seguito di richiesta del PRAC/EMA; modifiche editoriali e in accordo al QRD *template*.

Si approva pertanto la modifica dei seguenti paragrafi del riassunto delle caratteristiche del prodotto e dei corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette: 3, 4.4, 4.5, 4.8, 4.9 e 9.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Codici pratica: VC2/2019/653 - C1B/2021/751.

Numero procedure: NL/H/XXXX/WS/397 - NL/H/XXXX/WS/526.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline S.p.a. (codice SIS 0200).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo ed alle etichette.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A07027



Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Albumina umana Grifols»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 186 del 22 novembre 2021

Procedura europea n.: ES/H/0802/001-002/MR.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C. è autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale ALBUMINA UMANA GRIFOLS, nella forma e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Istituto Grifols S.A., con sede legale e domicilio fiscale in Parets Del Valles-Barcellona, Poligono Levante - Calle Can Guasch, 2, 08150, Spagna.

Confezioni:

«50 g/l soluzione per infusione» 1 flacone in vetro da 100 ml - A.I.C. n. 049507015 (in base 10) 1H6UQ7 (in base 32);

«50 g/l soluzione per infusione» 1 flacone in vetro da 250 ml - A.I.C. n. 049507027 (in base 10) 1H6UQM (in base 32);

«50 g/l soluzione per infusione» 1 flacone in vetro da 500 ml - A.I.C. n. 049507039 (in base 10) 1H6UQZ (in base 32);

«200 g/l soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 049507041 (in base 10) 1H6UR1 (in base 32);

«200 g/l soluzione per infusione» 1 flacone in vetro da 50 ml - A.I.C. n. 049507054 (in base 10) 1H6URG (in base 32);

«200 g/l soluzione per infusione» 1 flacone in vetro da 100 ml - A.I.C. n. 049507066 (in base 10) 1H6URU (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Validità prodotto:

tre anni;

dopo l'apertura, il prodotto deve essere usato immediatamente.

Condizioni particolari di conservazione:

non conservare a temperatura superiore a 30°C;

non congelare;

tenere il flaconcino/flacone nell'imballaggio esterno per proteggere il medicinale dalla luce.

Composizione:

principio attivo: «Albumina umana Grifols» 50 g/l è una soluzione contenente 50 g/l (5%) di proteine totali, costituite per almeno il 95% da albumina umana:

un flacone da 100 ml contiene 5 g di albumina umana;

un flacone da 250 ml contiene 12,5 g di albumina umana;

un flacone da 500 ml contiene 25 g di albumina umana;

eccipienti: cloruro di sodio, caprilato di sodio, N-acetiltriptofanato di sodio, acqua per preparazioni iniettabili;

principio attivo: «Albumina umana Grifols» 200 g/l è una soluzione contenente 200 g/l (20%) di proteine totali, costituite per almeno il 95% da albumina umana:

un flaconcino da 10 ml contiene 2 g di albumina umana;

un flacone da 50 ml contiene 10 g di albumina umana;

un flacone da 100 ml contiene 20 g di albumina umana;

eccipienti: cloruro di sodio, caprilato di sodio, N-acetiltriptofanato di sodio, acqua per preparazioni iniettabili.

Produttore del principio attivo: Istituto Grifols S.A., Calle Can Guasch 2, Poligono Industrial Levante, Parets del Valles, 08150 Barcellona, Spagna.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Istituto Grifols S.A., Calle Can Guasch 2, Poligono Industrial Levante, Parets del Valles, 08150 Barcellona, Spagna.

Indicazioni terapeutiche:

reintegro e mantenimento del volume ematico circolante, laddove l'ipovolemia sia stata dimostrata e l'uso di un colloide sia appropriato;

«Albumina umana Grifols» può essere usato in tutte le fasce d'età. Per la popolazione pediatrica, si veda la sezione 4.4 del riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi efficaci e applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A07028



Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Serevent»

Estratto determina AAM/PPA n. 862/2021 del 24 novembre 2021

Si autorizza la seguente variazione:

tipo II C.I.z), modifica dei paragrafi 4.2, 6.4, 6.6 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle corrispondenti sezioni del foglio illustrativo e dell'etichetta per adeguamento al *Company Core Safety Information* (CCSI). Modifiche editoriali, adeguamento alla versione corrente del QRD *template*.

La suddetta variazione è relativa al medicinale SEREVENT nella seguente forma e confezione autorizzata all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura nazionale:

«25 microgrammi/erogazione sospensione pressurizzata per inalazione» - 120 erogazioni - A.I.C. n. 027890110.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Codice pratica: VN2/2021/125.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline S.p.a (codice fiscale 00212840235).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al punto 1 del precedente paragrafo, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A07029

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Berinert»

Estratto determina AAM/PPA n. 873/2021 del 24 novembre 2021

Si autorizza la seguente variazione:

tipo II C.I.z), modifica dei paragrafi 2, 3, 4.4, 4.8, 6.5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto delle corrispondenti sezioni del foglio illustrativo e delle etichette.

La suddetta variazione è relativa al medicinale BERINERT (A.I.C. n. 039056) nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Numero procedura: DE/H/0481/001-004/II/065.

Codice pratica: VC2/2021/404.

Titolare A.I.C.: CSL Behring GmbH.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al punto 1 del precedente paragrafo, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A07030

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Flixotide»

Estratto determina AAM/PPA n. 881/2021 del 24 novembre 2021

Si autorizza la seguente variazione:

tipo II C.I.z), modifica dei paragrafi 4.2, 6.4, 6.6 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle corrispondenti sezioni del foglio illustrativo e dell'etichetta per adeguamento al *Company core safety information* (CCSI). Modifiche editoriali, adeguamento alla versione corrente del QRD *template*.

La suddetta variazione è relativa al medicinale FLIXOTIDE nelle seguenti forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura nazionale.

A.I.C. n.:

028667020 - «50 mcg sospensione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sotto pressione da 120 erogazioni;


028667095 - «125 mcg sospensione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sotto pressione da 120 erogazioni;

028667107 - «250 mcg sospensione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sotto pressione da 120 erogazioni.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Codice pratica: VN2/2021/132.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline S.p.a. (codice fiscale 00212840235).



Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al punto 1 del precedente paragrafo, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A07031

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tizagelan»*Estratto determina AAM/A.I.C. n. 184 del 22 novembre 2021*

Procedura europea n. NL/H/5125/001-002/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: TIZAGELAN, nella forma e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: G.L. Pharma GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in Lannach, Schlossplatz 1, 8502 Austria (AT).

Confezioni:

«2 mg compresse» 10 compresse in blister PVC/PVDC/PVC/AL - A.I.C. n. 048733012 (in base 10) 1GH6UN (in base 32);

«2 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC/PVC/AL - A.I.C. n. 048733024 (in base 10) 1GH6V0 (in base 32);

«2 mg compresse» 60 compresse in blister PVC/PVDC/PVC/AL - A.I.C. n. 048733036 (in base 10) 1GH6VD (in base 32);

«2 mg compresse» 90 compresse in blister PVC/PVDC/PVC/AL - A.I.C. n. 048733048 (in base 10) 1GH6VS (in base 32);

«2 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/PVDC/PVC/AL - A.I.C. n. 048733051 (in base 10) 1GH6VV (in base 32);

«2 mg compresse» 120 compresse in blister PVC/PVDC/PVC/AL - A.I.C. n. 048733063 (in base 10) 1GH6W7 (in base 32);

«4 mg compresse» 10 compresse in blister PVC/PVDC/PVC/AL - A.I.C. n. 048733075 (in base 10) 1GH6WM (in base 32);

«4 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC/PVC/AL - A.I.C. n. 048733087 (in base 10) 1GH6WZ (in base 32);

«4 mg compresse» 60 compresse in blister PVC/PVDC/PVC/AL - A.I.C. n. 048733099 (in base 10) 1GH6XC (in base 32);

«4 mg compresse» 90 compresse in blister PVC/PVDC/PVC/AL - A.I.C. n. 048733101 (in base 10) 1GH6XF (in base 32);

«4 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/PVDC/PVC/AL - A.I.C. n. 048733113 (in base 10) 1GH6XT (in base 32);

«4 mg compresse» 120 compresse in blister PVC/PVDC/PVC/AL - A.I.C. n. 048733125 (in base 10) 1GH6Y5 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Validità prodotto: trenta mesi.

Condizioni particolari per la conservazione: questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

Composizione:

principio attivo:

tizagelan 2 mg compresse:

ogni compressa contiene 2 mg di tizanidina (come 2,29 mg di tizanidina cloridrato);

tizagelan 4 mg compresse:

ogni compressa contiene 4 mg di tizanidina (come 4,57 mg di tizanidina cloridrato);

eccipienti:

lattosio monoidrato;

amido pregelatinizzato (mais);

macrogol 4000;

acido stearico;

saccarosio;

stearato di magnesio.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

G.L. Pharma GmbH - Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Austria.

Indicazioni terapeutiche:

spasmi dei muscoli scheletrici di origine spinale:

associati a disturbi statici e funzionali della colonna vertebrale (sindromi cervicali e lombari);

conseguenti ad interventi chirurgici sul sistema muscolo-scheletrico, ad esempio ernia del disco o disturbi articolari dell'anca;

spasticità conseguente a disturbi neurologici, come:

sclerosi multipla, mielopatia cronica, malattia degenerativa del midollo spinale, incidenti vascolari cerebrali e paralisi cerebrale.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati


Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.



Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi efficaci e applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A07032

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Glibomet»

Estratto determina AAM/PPA n. 880/2021 del 24 novembre 2021

Si autorizza il seguente grouping di variazioni:

n. 3 variazioni tipo II C.I.4), modifica dei paragrafi 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1 e 5.2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle corrispondenti sezioni del foglio illustrativo per allineamento al Company Core Safety Information e alla procedura PSU-SA/00002001/201504. Adeguamento alla versione corrente del QRD *template*, modifiche editoriali ai paragrafi 2, 3, 6.1, 7, 8 e 9.

Il suddetto grouping di variazioni è relativo al medicinale «GLIBOMET» nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura nazionale, la cui descrizione è modificata, per adeguamento agli *standard terms*, come di seguito indicato:

da:

A.I.C. n.

026129015 - «400 mg + 2,5 mg compresse rivestite con film» 40 compresse;

026129027 - «400 mg + 2,5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse;

026129039 - «400 mg + 5 mg compresse rivestite con film» 40 compresse;

026129041 - «400 mg + 5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse;

a:

A.I.C. n.

026129015 - «400 mg + 2,5 mg compresse rivestite con film» 40 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

026129027 - «400 mg + 2,5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

026129039 - «400 mg + 5 mg compresse rivestite con film» 40 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

026129041 - «400 mg + 5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Codice pratica: VN2/2020/179.

Titolare A.I.C.: Laboratori Guidotti S.p.a (codice fiscale 00678100504).

Stampati

1. Il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Saltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al punto 1 del precedente paragrafo, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A07033

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zofran»

Estratto determina AAM/PPA n. 877/2021 del 24 novembre 2021

Sono autorizzate, relativamente al medicinale ZOFRAN, le seguenti variazioni:

Tipo II, B.II.b.1z) - Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito: aggiunta del sito alternativo «Sandoz Manufacturing Inc., 145 Jules Léger Boucherville, Québec Canada, J4B 7K8», per la fase di produzione e di confezionamento primario, con conseguenti modifiche minori al processo di fabbricazione del prodotto finito, ai controlli in corso di fabbricazione e alla dimensione del lotto;


Tipo IAin, B.II.b.1a) - Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito. Sito di confezionamento secondario: aggiunta del sito alternativo «Sandoz Manufacturing Inc., 145 Jules Léger Boucherville, Québec Canada, J4B 7K8», per la fase di confezionamento secondario;

Tipo IA, B.II.b.2a) - Modifiche a livello di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito. Sostituzione o aggiunta di un sito in cui si effettuano il controllo dei lotti/le prove: aggiunta del sito alternativo «Sandoz Manufacturing Inc., 121 Jules Léger Boucherville, Québec Canada, J4B 7K8», per la fase relativa ai controlli (QC);

Tipo IA, n. 2, B.II.d.1c) - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito. Aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il corrispondente metodo di prova: sono aggiunte le seguenti specifiche e le corrispondenti procedure analitiche presso il nuovo sito alternativo Sandoz Manufacturing Inc., Canada:

test di identificazione tramite UV (al rilascio);

test del particolato (al rilascio e alla fine del periodo di validità).



Tipo IB, B.II.d.1c) - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito. Aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il corrispondente metodo di prova: sono aggiunte le seguenti specifiche e le corrispondenti procedure analitiche presso il nuovo sito alternativo Sandoz Manufacturing Inc., Canada: aggiunta di un'impurezza singola nota e Impurezze totali (al rilascio) tramite HPLC, per adeguamento alla Monografia USP;

Tipo IA, n. 2, B.II.d.1d) - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito. Soppressione di un parametro di specifica non significativo: eliminazione delle seguenti specifiche alla fine del periodo di validità, presso il nuovo sito alternativo Sandoz Manufacturing Inc., Canada:

test di identificazione con HPLC;

volume di riempimento.

Tipo IB, n. 3, B.II.d.2d) - Modifica della procedura di prova del prodotto finito. Altre modifiche di una procedura di prova: presso il nuovo sito alternativo Sandoz Manufacturing Inc., Canada:

sostituzione dell'attuale metodo approvato per determinare il contenuto di Ondansetron, le relative impurezze e l'identificazione tramite HPLC con quello basato sul metodo di analisi in conformità alla monografia USP per Ondansetron soluzione iniettabile;

sostituzione dell'attuale metodo approvato per la sostanza correlata D con quello basato sul metodo di analisi, in conformità alla monografia USP per Ondansetron soluzione iniettabile;

modifica dell'attuale metodo approvato per l'identificazione tramite UV, in conformità alla monografia USP per Ondansetron soluzione iniettabile.

Tipo IA, n. 8, B.II.e.2b) - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del confezionamento primario del prodotto finito. Aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il corrispondente metodo di prova: aggiunta delle seguenti specifiche per il confezionamento primario, presso il nuovo sito alternativo Sandoz Manufacturing Inc., Canada:

descrizione;

diametro esterno (punto di chiusura);

diametro dell'ingrandimento;

diametro del punto di rottura;

diametro esterno (corpo);

altezza del corpo fino al punto di rottura;

altezza totale;

qualità del materiale.

Tipo IAin, B.II.e.6a) - Modifica di un elemento del materiale di confezionamento (primario) che non è in contatto con la formulazione del prodotto finito. Modifica che incide sulle informazioni relative al prodotto: per il nuovo sito Sandoz Manufacturing Inc., produzione e fornitura solo di fiale di vetro «a scatto» (quelle prodotte e fornite dall'attuale produttore GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.a., invece, sono fiale di vetro tipo «one point cut»).

Tipo IB, n. 2, B.II.e.5a)2 - Modifica nella dimensione della confezione del prodotto finito. Modifica del numero di unità in una confezione. Modifica al di fuori dei limiti delle dimensioni di confezione al momento approvate: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ZOFTRAN anche nelle forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni:

confezione: «4 mg/2 ml soluzione iniettabile» 10 fiale in vetro da 2 ml - A.I.C. n. 027612163 (base 10) 0UBP03 (base 32);

confezione: «8 mg/4 ml soluzione iniettabile» 8 fiale in vetro da 4 ml - A.I.C. n. 027612175 (base 10) 0UBP0H (base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

principio attivo: Ondansetron cloridrato biidrato.

Si modificano i par. 6.5, 6.6 e 8 del Riassunto delle caratteristiche del prodotto e relative sezioni del foglio illustrativo ed etichettatura.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a., codice fiscale 07195130153, con sede legale e domicilio fiscale in Largo U. Boccioni, 1, 21040 Origio (VA), Italia.

Codice pratica: VN2/2020/263.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni sopracitate, è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C(nn) (classe di medicinali non negoziata).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni sopracitate, è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR (medicinali soggetti a prescrizione medica ripetibile).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A07034

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nebivololo Tecnigen»

Estratto determina AAM/PPA n. 864/2021 del 24 novembre 2021

Si autorizza la seguente variazione, relativamente al medicinale NEBIVOLOLO TECNIGEN (A.I.C. n. 038524), per le forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia: variazione di tipo II, B.I.z: Aggiornamento ASMF per il principio attivo nebulolo cloridrato.

Codice pratica: VC2/2021/254.

Numero procedura: IT/H/0257/II/012.


Titolare A.I.C.: Tecnigen S.r.l. (Codice SIS 3891).

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A07035



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**Elenco dei notai dispensandi per limiti di età - primo quadrimestre 2022**

Con decreti direttoriali del 25 novembre 2021 sono stati dispensati i seguenti notai nati nel primo quadrimestre dell'anno 1947:

Digiesi Domenico, nato a Gravina in Puglia il 4 gennaio 1947, residente nel Comune di Gravina in Puglia (distretto notarile di Bari) è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 4 gennaio 2022;

Lallo Giuseppe, nato a Nola il 10 gennaio 1947, residente nel Comune di Nola (distretti notarili riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola) è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 10 gennaio 2022;

Palmieri Vincenzo, nato a San Vito sullo Ionio l'11 gennaio 1947, residente nel Comune di Lugo (distretto notarile di Ravenna) è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 11 gennaio 2022;

Viggiani Carlo, nato a Cosenza il 13 gennaio 1947, residente nel Comune di Cosenza (distretti notarili riuniti di Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola) è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 13 gennaio 2022;

Marsano Ilario, nato a Genova il 14 gennaio 1947, residente nel Comune di Genova (distretti notarili riuniti di Genova e Chiavari) è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 14 gennaio 2022;

Schioppa Adriana, nata a Napoli il 24 gennaio 1947, residente nel Comune di Roma (distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia) è dispensata dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 24 gennaio 2022;

Fiordiliso Giuseppe, nato ad Aversa il 28 gennaio 1947, residente nel Comune di Portici (distretti notarili riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola) è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 28 gennaio 2022;

Gilardelli Marco, nato a Milano il 30 gennaio 1947, residente nel Comune di Milano (distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 30 gennaio 2022;

Germani Antonio, nato ad Arce il 5 febbraio 1947, residente nel Comune di Roma (distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia) è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 5 febbraio 2022;

De Benedittis Marco, nato a Campobasso il 12 febbraio 1947, residente nel Comune di Campobasso (distretti notarili riuniti di Campobasso, Isernia e Larino) è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 12 febbraio 2022;

Pesiri Edgardo, nato a Gesualdo il 18 febbraio 1947, residente nel Comune di Avellino (distretti notarili riuniti di Avellino e Ariano Irpino) è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 18 febbraio 2022;

Mandanici Caterina, nata a Barcellona Pozzo di Gotto il 26 febbraio 1947, residente nel Comune di Santa Teresa di Riva (distretti notarili riuniti di Messina, Patti, Mistretta e Barcellona Pozzo di Gotto) è dispensata dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 26 febbraio 2022;

Acone Egle, nata a Napoli il 3 marzo 1947, residente nel Comune di Napoli (distretti notarili riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola) è dispensata dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 3 marzo 2022;

Gavazzi Aurelio Stefano, nato a Cologno Monzese l'11 marzo 1947, residente nel Comune di Cologno Monzese (distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 11 marzo 2022;

Guasti Francesco, nato a Milano il 22 marzo 1947, residente nel Comune di Milano (distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 22 marzo 2022;

Di Marcantonio Paolo, nato a Bari il 28 marzo 1947, residente nel Comune di Bari (distretto notarile di Bari) è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 28 marzo 2022;

Alberti Carlo Alberto, nato a Ferrara il 30 marzo 1947, residente nel Comune di Fiscaglia (distretto notarile di Ferrara) è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 30 marzo 2022;

Porcile Andrea, nato a Genova il 13 aprile 1947, residente nel Comune di Genova (distretti notarili riuniti di Genova e Chiavari) è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 13 aprile 2022;

Sormani Pietro, nato a Canegrate il 14 aprile 1947, residente nel Comune di Milano (distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 14 aprile 2022;


Salaris Paolo, nato a Roma il 15 aprile 1947, residente nel Comune di Roma (distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia) è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 15 aprile 2022;

Prevete Grazia, nata a Genova il 22 aprile 1947, residente nel Comune di Torino (distretti notarili riuniti di Torino e Pinerolo) è dispensata dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 22 aprile 2022;

Griffo Beniamino, nato a Catanzaro il 23 aprile 1947, residente nel Comune di Genova (distretti notarili riuniti di Genova e Chiavari) è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 23 aprile 2022;

Di Martino Salvatore, nato a Castellammare di Stabia il 30 aprile 1947, residente nel Comune di Castellammare di Stabia (distretti notarili riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola) è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 30 aprile 2022;

Fraenza Giampaolo, nato a Mantova il 30 aprile 1947, residente nel Comune di Verona (distretto notarile di Verona) è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 30 aprile 2022.

21A07089LAURA ALESSANDRELLI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 1 1 2 0 2 *

€ 1,00

